

Direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (DIPG)

Valide dal 1° luglio 2005

Stato: 1° gennaio 2026

Premessa

Le modifiche necessarie dal 1° luglio 2005 (soprattutto di tipo redazionale) sono tali da richiedere l'elaborazione di una nuova edizione.

La presente edizione delle DIPG contiene sia gli adeguamenti dovuti all'entrata in vigore della riforma Esercito XXI, il 1° gennaio 2004, sia quelli resisi necessari in seguito alla modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) entrata in vigore il 1° luglio 2005. Inoltre, sulla base delle esperienze accumulate nella prassi, sono stati precisati alcuni punti e apportate modifiche di tipo redazionale.

Nel quadro di Esercito XXI è stata adottata una nuova formula di reclutamento, che potrà durare ora fino a tre giorni. I giorni necessari a tale scopo danno diritto ad un soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio. In funzione dell'Arma d'incorporazione, la durata della scuola reclute varia da 18 a 21 settimane. Gli aspiranti che scelgono la carriera militare assolvono una scuola reclute di durata ridotta e passano, di regola già durante la SR, alla scuola aspiranti. Inoltre, per i cosiddetti militari in ferma continuata, esiste la possibilità di svolgere in una sola volta tutti i giorni di servizio d'istruzione obbligatori.

Con l'introduzione dell'indennità di maternità sono state aumentate anche l'indennità di base versata a chi presta servizio, passata dal 65 all'80 per cento del reddito medio percepito prima dell'entrata in servizio, e l'indennità prevista per le reclute, fissata ora a 54 franchi al giorno. Inoltre l'assegno per i figli è ora dell'8 per cento per ciascun figlio (e non più del 20 % per il primo e del 10 % per i sequenti).

Se la LIPG, l'OIPG o le presenti direttive non dispongono altrimenti, al settore delle IPG sono applicabili per analogia le disposizioni della LPGA, della LAVS, dell'OAVS e delle relative direttive e circolari. Ciò riguarda in particolare le prescrizioni relative ai datori di lavoro, alle casse di compensazione, all'Ufficio centrale di compensazione, alla vigilanza della Confederazione, all'obbligo di mantenere il segreto, al regolamento dei conti e dei pagamenti, alla contabilità,

alla revisione delle casse e al controllo dei datori di lavoro, alla responsabilità per danni, all'obbligo d'informare, all'esonero fiscale, alle tasse postali, al computo dei termini, all'autorità di cosa giudicata delle decisioni e alla loro esecuzione.

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° febbraio 2015

Una delle principali modifiche del supplemento 3 è la limitazione del diritto a un'indennità fino al massimo al compimento dell'età ordinaria di pensionamento (65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne). Lo scopo delle IPG è di compensare (in parte) la perdita di guadagno per il periodo in cui una persona presta servizio militare, servizio di protezione civile o servizio civile. Generalmente, le persone che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento non sono più attive professionalmente e di conseguenza non possono subire una perdita di guadagno. Lo stesso vale per le persone che riscuotono anticipatamente la rendita di vecchiaia.

Un'ulteriore modifica riguarda la soppressione definitiva del foglio complementare 3 per la richiesta di indennità da parte di persone esercitanti un'attività lucrativa durante la formazione professionale, introdotto nel 1976 a seguito della 4a revisione delle IPG. La prassi attuale prevede infatti condizioni più severe riguardo alla documentazione dell'inizio di un'eventuale attività lucrativa, cosicché il fatto che una persona sia iscritta presso l'assicurazione contro la disoccupazione per la ricerca di un impiego non costituisce di per sé un elemento determinante.

Il presente supplemento contiene inoltre aggiunte, alcune precisazioni sul piano del contenuto e modifiche di tipo redazionale resesi necessarie in base alla giurisprudenza del Tribunale federale o alle esperienze accumulate nella prassi.

Se la LIPG, l'OIPG o le presenti direttive non dispongono altrimenti, al settore delle IPG sono applicabili per analogia le disposizioni della LPGA, della LAVS, dell'OAVS e delle relative direttive e circolari. Ciò riguarda in particolare le prescrizioni relative ai datori di lavoro, alle casse di compensazione, all'Ufficio centrale di compensazione, alla vigilanza della Confederazione, all'obbligo di mantenere il segreto, al regolamento dei conti e dei pagamenti, alla contabilità, alla revisione delle casse e al controllo dei datori di lavoro, alla responsabilità per danni, all'obbligo d'informare, all'esonero fiscale, alle tasse postali, al computo dei termini, all'autorità di cosa giudicata delle decisioni e alla loro esecuzione.

Premessa al supplemento 5, valido dal 1° dicembre 2018

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° dicembre 2018. L'aggiunta 12/18 evidenzia i numeri marginali modificati.

Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le disposizioni legali sull'ulteriore sviluppo dell'esercito, che comprendevano anche modifiche concernenti le IPG. Per diverse ragioni, nella pianificazione dei servizi d'istruzione da parte dell'esercito, non è possibile garantire che servizi d'istruzione di durata più lunga per l'ottenimento di un grado superiore si susseguano sempre ininterrottamente. Pertanto sono ammesse interruzioni di al massimo sei settimane. Durante l'interruzione i militari hanno diritto al soldo e, a determinate condizioni, anche all'indennità di perdita di guadagno. Per registrare queste prestazioni di servizio sono stati introdotti due nuovi codici. Con il presente supplemento vengono disciplinate le relative condizioni di diritto e viene stabilita la procedura per far valere tale diritto.

I primi militari a cui si applicheranno le nuove disposizioni entreranno in servizio nel gennaio del 2019. I giorni di servizio saranno loro attestati e rimborsati retroattivamente dall'inizio dell'interruzione (48^a settimana).

Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2020

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2020. L'aggiunta 01/20 evidenzia i numeri marginali modificati.

In seguito all'operazione ARGUS, al fine di garantire il controlling nella protezione civile i Cantoni hanno dovuto tra l'altro trasferire i dati delle persone tenute a prestare servizio di protezione civile nel sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA). Per impedire abusi in materia d'indennità di perdita di guadagno (IPG), nel quadro della modifica della legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d'informazione militari (LSIM; RS 510.91) è stato concesso all'Ufficio centrale di compensazione (UCC) il diritto di accedere ai dati delle persone incorporate nella protezione civile per confrontarli con le richieste di IPG avanzate (art. 13 lett. f, 15 cpv. 3 e 16 cpv. 1 lett. h e cpv. 1bis LSIM). L'UCC allestisce il sistema SEODOR, collegato tramite un'interfaccia al sistema PISA, attraverso il quale i giorni di servizio di protezione civile prestati vengono notificati quotidianamente all'UCC. In futuro, prima di ogni versamento di IPG le casse di compensazione AVS dovranno consultare attraverso il servizio online i dati delle persone che prestano servizio di protezione civile e quelli concernenti i reclutamenti registrati nel sistema PISA. Se non vi si trovano dati sul servizio prestato oppure questi dati differiscono da quelli indicati nel modulo di richiesta IPG, il trattamento della richiesta è interrotto e il caso è inoltrato all'IPG controlling dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) per ulteriori accertamenti. Al fine di evitare per quanto possibile ritardi nel trattamento, le organizzazioni della protezione civile sono tenute a registrare i giorni di servizio nel sistema PISA al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla consegna della relativa richiesta di IPG.

Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le disposizioni legali sull'ulteriore sviluppo dell'esercito, che comprendevano anche modifiche concernenti le IPG e delle relative disposizioni. In relazione a queste modifiche, il presente supplemento apporta alcune precisazioni e aggiunte sulla base delle esperienze pratiche e dei riscontri degli organi d'esecuzione, oltre ad alcuni adeguamenti di natura linguistica.

Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2021

Il presente supplemento contiene le modifiche relative alla revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali e alla revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, entrate in vigore il 1° gennaio 2021. L'aggiunta 1/21 evidenzia i numeri marginali modificati.

Premessa al supplemento 8, valido dal 1º luglio 2021

Il presente supplemento contiene una nuova disposizione relativa al calcolo del reddito determinante dei lavoratori indipendenti, quando essi non conseguono alcun reddito o ne conseguono solo uno ridotto a causa di malattia, infortunio, servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG, maternità o assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG. I periodi in questione possono essere esclusi dal calcolo. L'aggiunta 7/21 evidenzia i numeri marginali modificati.

Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2022

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2022. Le modifiche consistono in precisazioni resesi necessarie sulla base delle esperienze accumulate nella prassi.

L'aggiunta 1/22 evidenzia i numeri marginali modificati.

Premessa al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2023

Il presente supplemento contiene una precisazione sulle disposizioni concernenti l'adeguamento dell'IPG per gli indipendenti dopo la ricezione della tassazione fiscale. Viene inoltre completato un rimando a una decisione del Tribunale federale e apportato un adeguamento redazionale nell'Allegato V.

Gli importi dell'IPG sono adeguati con effetto dal 1° gennaio 2023. L'importo minimo dell'indennità passa da 62 a **69** franchi e quello massimo da 245 a **275** franchi. I nuovi importi figurano nella tabella riassuntiva dell'Allegato II e sono stati aggiornati negli esempi degli Allegati I e V.

L'aggiunta 1/23 evidenzia i numeri marginali modificati.

Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2024

Il presente supplemento contiene diverse precisazioni relative alla giurisprudenza attuale e alla modifica della LIPG nonché un adeguamento redazionale in seguito alla riforma AVS 21. Contiene anche vari adeguamenti dei rimandi alle DR valide dal 1° gennaio 2024. Queste ultime sono state rielaborate nell'ambito della riforma AVS 21, il che ha portato, tra l'altro, a una nuova numerazione.

L'aggiunta 1/24 evidenzia i numeri marginali modificati.

Premessa al supplemento 12, valido dal 1° gennaio 2025

Il presente supplemento contiene diverse precisazioni relative all'attuale giurisprudenza e alla modifica della LIPG nonché adeguamenti redazionali.

L'aggiunta 1/25 evidenzia i numeri marginali modificati.

Premessa al supplemento 13, valido dal 1° gennaio 2026

Il presente supplemento contiene diverse precisazioni redazionali e adeguamenti relativi alla procedura da seguire se modulo di richiesta consegnato è andato perso, non è quello giusto o non è stato debitamente compilato.

L'aggiunta 1/26 evidenzia i numeri marginali modificati.

Indice

Abbrevi	azioni	19
1.	Richiesta	23
1.1	Regole generali	23
1.1.1	Consegna del modulo di richiesta per le indennità, dei for complementari e del modulo di richiesta per l'assegno per spese di custodia	er
1.1.1.1	Richiesta	
1.1.1.2	Smarrimento o nullità del modulo di richiesta	
1.1.1.3	Fogli complementari e modulo di richiesta per l'assegno per spese di custodia	
1.1.2	Compiti dei contabili	
1.1.3	Compiti della persona prestante servizio	
1.1.3.1	Trasmissione del modulo di richiesta	29
1.1.3.2 1.1.3.3	Trasmissione dei fogli complementari Trasmissione del modulo di richiesta per l'assegno per	
1.1.4	spese di custodia Compiti del datore di lavoro	
1.1.5	Compiti della cassa di compensazione	
_		
2.	Organo competente per la registrazione del modulo crichiesta	
2.2.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	32
	richiesta	32 32 a
2.1 2.2 2.2.1	Principio	32 a 33 33
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2	Principio Registrazione del modulo di richiesta da parte della cass di compensazione Persone soggette all'obbligo contributivo Persone non soggette all'obbligo contributivo	32 a 33 33 34
2.1 2.2 2.2.1	Principio	32 a 33 33 34 34
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3	Principio Registrazione del modulo di richiesta da parte della cass di compensazione Persone soggette all'obbligo contributivo Persone non soggette all'obbligo contributivo Svizzeri all'estero Determinazione della cassa competente in casi speciali della cassa competente in casi sp	32 a 33 33 34 34 0 35 di
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4	Principio Registrazione del modulo di richiesta da parte della cass di compensazione Persone soggette all'obbligo contributivo Persone non soggette all'obbligo contributivo Svizzeri all'estero Determinazione della cassa competente in casi speciali di disaccordo Registrazione del modulo di richiesta da parte del datore	32 32 33 33 34 34 35 di 35
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3	Principio Registrazione del modulo di richiesta da parte della cass di compensazione Persone soggette all'obbligo contributivo Persone non soggette all'obbligo contributivo Svizzeri all'estero Determinazione della cassa competente in casi speciali di disaccordo Registrazione del modulo di richiesta da parte del datore lavoro	32 32 33 33 34 34 35 di 35 36
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3	Principio Registrazione del modulo di richiesta da parte della cass di compensazione Persone soggette all'obbligo contributivo Persone non soggette all'obbligo contributivo Svizzeri all'estero Determinazione della cassa competente in casi speciali di disaccordo Registrazione del modulo di richiesta da parte del datore lavoro Diritto	32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 39

3.2.3	Esercizio del diritto a opera di membri della famiglia del gerente dell'azienda agricola	40
3.2.4	Esercizio del diritto a opera dei datori di lavoro	
3.3	Prescrizione del diritto	41
4.	Indennità e importi	41
4.1	Indennità di base	
4.1.1	Principio	
4.1.2	Importo dell'indennità di base	
4.1.2.1	Durante il servizio d'istruzione di base	
4.1.2.2 4.1.2.3	Durante il servizio normale (altri servizi) Durante il servizio di avanzamento	
4.2	Altre indennità	
4.2.1 4.2.1.1	Assegni per i figli	
4.2.1.1	Definizione di figlio Persone aventi diritto agli assegni per i figli	
4.2.1.3	Nascita del diritto	
4.2.1.4	Estinzione del diritto	
4.2.1.5	Importo dell'assegno per i figli	
4.2.2	Assegno per spese di custodia	
4.2.2.1	Principio	
4.2.2.2	Spese supplementari per la custodia	
4.2.2.3	Spese supplementari in dettaglio	
4.2.2.4	Giustificazione delle spese supplementari	
4.2.2.5	Casi speciali	
4.2.2.6	Importo dell'assegno per spese di custodia	
4.2.3	Assegno per l'azienda Persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente	
4.2.3.1.1		
	Definizione di azienda	
	Condizione nell'azienda della persona prestante servizio	
	Familiari che collaborano in un'azienda agricola	
	Diritto	
4.2.3.2.2	Definizione di membro della famiglia che collabora in	
	un'azienda agricola	
	Definizione di periodi di servizio di una certa durata	
	Definizione di sostituta/o	
4.2.3.3	Importo dell'assegno per l'azienda	
4.2.4	Indennità totale: limite superiore e minimo garantito	
4.2.5	Tavole per il calcolo delle indennità giornaliere	59

5.	Determinazione del reddito giornaliero medio conseguito prima di prestare servizio	59
5.1	Distinzione tra persone attive e non attive	59
5.2 Reddito determinante dei salariati 5.2.1 In generale 5.2.2 In caso di reddito regolare 5.2.2.1 Principio 5.2.2.2 Salariati retribuiti al mese 5.2.2.3 Salariati retribuiti all'ora 5.2.2.4 Salariati retribuiti in altro modo 5.2.3 In caso di reddito irregolare o soggetto a forti varia 5.2.4 Salario determinante in casi particolari		61 62 62 63 63 64 64 65
5.3 5.3.1 5.3.2	Indipendenti	68
5.4	Persone contemporaneamente salariate e indipendenti	69
5.5	Reddito determinante delle persone non soggette all'obbligo contributivo secondo la LAVS	70
5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4	Calcolo dell'indennità spettante alle persone che seguon una formazione (apprendistato o studi)	71 71 72 72 he
6.	Determinazione e pagamento dell'indennità	73
6.1	Determinazione da parte della cassa di compensazione.	73
6.2	Determinazione da parte del datore di lavoro	74
6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.4.1 6.3.4.2 6.3.5	Pagamento dell'indennità	75 77 78 79 79 80

7.	Cessione, pignoramento, restituzione, compensazior condono dell'obbligo di restituire e ammortamento	-
7.1 7.1.1 7.1.2	Cessione e pignoramento	81
7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4	Restituzione Obbligo di restituzione Persone tenute alla restituzione Prescrizione del credito in restituzione Procedura	81 82 82
7.3	Condono dell'obbligo di restituzione	83
7.4	Crediti in restituzione d'indennità irrecuperabili	84
7.5	Compensazione	84
8.	Contributi dovuti all'ordinamento delle IPG	85
8.1	Principio	85
8.2	Riscossione dei contributi sulle indennità per perdita di guadagno	86
8.2.1 8.2.2 8.2.2.1	In generale Conteggio dei contributi per i salariati Indennità versate da un datore di lavoro tenuto a pagare contributi	86 86 i 86
8.2.2.2	Indennità versate da un datore di lavoro che non è tenuto pagare i contributi	
8.2.2.3	Indennità versate dalla cassa di compensazione direttamente all'assicurato	88
8.2.3	Conteggio dei contributi per i lavoratori indipendenti e pe le persone senza attività lucrativa	r 89
8.2.3.1 8.2.3.2	In generale Persone prestanti servizio, contemporaneamente salaria e indipendenti	te
8.2.4	Funzionari internazionali	
8.3	Contabilizzazione dei contributi prelevati sulle indennità.	90
9.	Disposizioni concernenti l'organizzazione e il contenzioso	90
9.1	soppresso	
9.2	Organizzazione	
	- 9	

9.3	Con	servazione degli atti	91
9.4	Con	tenzioso	91
10.	Entr	ata in vigore	92
Allegato		Esempi	
Allegato	II	Indennità totale massima e aliquote giornaliere delle singole indennità	97
Allegato	III	Riscossione dei contributi AVS/AI/IPG sulle indennità per perdita di guadagno	99
Allegato	IV	Designazione dei codici per i moduli di richiesta1	101
Allegato	V	Diritto a IPG durante l'interruzione tra due servizi d'istruzione	102

Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione

Al Assicurazione invalidità

AINF Assicurazione contro gli infortuni

AM Assicurazione militare

art. articolo

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

BLEs Base logistica dell'esercito

CAP Centro d'accertamento professionale

CC Codice civile svizzero

CIGAI Circolare sulle indennità giornaliere dell'Al

CIGI Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'Al

CPAI Circolare sulla procedura nell'Al

cpv. capoverso

D CA/CI Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il

conto individuale

D-RegIPG Direttive sul registro delle IPG e sullo scambio dei dati

IPG (disponibili in tedesco e francese)

DR Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la

vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

DTF Decisione del Tribunale federale

E-ZIVI Sistema d'informazione automatizzato del servizio

civile

G+S Gioventù e Sport

IBA Istruzione di base ampliata

IBF Istruzione di base alla funzione

IBG Istruzione di base generale

IDR Istruzione di reparto

IPG Indennità di perdita di guadagno

LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni

familiari nell'agricoltura (RS 836.1)

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione

per l'invalidità (RS 831.20)

LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione

contro gli infortuni (RS 832.20)

LAVS Legge federale del 20 settembre 1946

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(RS 831.10)

lett. lettera

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità

di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso

di maternità (RS 834.1)

LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni

complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i

superstiti e l'invalidità (RS 831.30)

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)

N. Numero marginale

OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per

l'invalidità (RS 831.201)

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per

la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di

perdita di guadagno (RS 834.11)

OPC-AVS/AI Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni

complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i

superstiti e l'invalidità (RS 831.301)

OPGA Ordinanza del 19 settembre 2002 sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)

PC Prestazioni complementari all'AVS/AI

PISA Sistema di gestione del personale dell'esercito

RCC Rivista mensile sull'AVS/AI/IPG, pubblicata dall'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (i numeri rinviano

all'anno di pubblicazione e alla pagina)

SAM Centro d'accertamento medico dell'Al

seg. seguente

segg. seguenti

SEODOR Interfaccia IPG tra le organizzazioni presso cui viene

prestato servizio e il registro IPG

Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli

infortuni

TFA Tribunale federale delle assicurazioni

UCC Ufficio centrale di compensazione

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione

VSI Rivista mensile sull'AVS/AI/IPG e sugli assegni familiari, pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (i numeri rinviano all'anno di

pubblicazione e alla pagina)

1. Richiesta

1.1 Regole generali

1.1.1 Consegna del modulo di richiesta per le indennità, dei fogli complementari e del modulo di richiesta per l'assegno per spese di custodia

1.1.1.1 Richiesta

- Solo i contabili dell'esercito e della protezione civile, gli organizzatori di corsi G+S e dei corsi per monitori di giovani tiratori nonché gli organi d'esecuzione del servizio civile sono autorizzati a consegnare il modulo di richiesta per le indennità (in seguito: modulo di richiesta) alle persone prestanti servizio. Determinanti sono le istruzioni seguenti:
- 1002 Istruzioni dell'UFAS per i contabili dell'esercito relative all'attestazione del numero di giorni di servizio prestati secondo l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (318.702);
- 1002.1 Istruzioni dell'UFAS per i contabili della protezione civile
 2/15 relative all'attestazione del numero di giorni di servizio prestati secondo l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (318.705);
- 1003 Istruzioni dell'UFAS agli organi d'esecuzione del servizio civile sull'attestazione del numero di giorni di servizio prestati secondo l'ordinamento dell'indennità di perdita di guadagno (318.707);
- 1004 Istruzioni sull'attestazione del numero di giorni di corso per la formazione dei quadri di G+S secondo l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (318.703).

In caso di smarrimento del modulo di richiesta, di consegna di un modulo di richiesta sbagliato o di compilazione errata del modulo di richiesta da parte del contabile o dell'organo d'esecuzione del servizio civile, sono applicabili i N. 1007 segg.

1.1.1.2 Smarrimento o nullità del modulo di richiesta

- Se il modulo di richiesta consegnato è andato perso, non è quello giusto o non è stato debitamente compilato, la cassa di compensazione può, su domanda, fornire un duplicato:
- per le persone incorporate nell'esercito e nella protezione civile (318.734);
- 1008 per le persone che prestano servizio civile (318.732);
- 1009 per le persone nella protezione civile (318.738);
- 1009.1 per le persone che seguono un corso per monitori di 1/12 G+S (318.736);
- per le persone che partecipano ai corsi per monitori di giovani tiratori. In tal caso la cassa di compensazione aggiunge, in modo ben leggibile sul modulo l'indicazione «Instruktionskurs für Jungschützenleiter» (318.736).
- La cassa di compensazione competente compila
 debitamente il duplicato, basandosi sui dati forniti dall'organizzazioni presso cui viene prestato servizio nel sistema SEODOR e lo invia alla persona prestante servizio.
- 1011.1 Se i dati non possono essere consultati in SEODOR, la
 1/26 cassa di compensazione deve rivolgersi alle istituzioni seguenti:
 - Servizio militare: Base logistica dell'esercito, informazioni, Papiermühlestrasse 14, 3003 Berna, n. tel. 0800 85 30 03, e-mail: truppenrechnungswesen.lba@vtg.admin.ch.

- Servizio civile: Ufficio federale del servizio civile ZIVI, organo centrale, Malerweg 6, 3600 Thun, n. tel. 058 468 19 99, e-mail kanzlei@zivi.admin.ch.
- Protezione civile: Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP, Controlling IPG UFPP, Guisanplatz 1B, 3003 Berna, n. tel. 058 462 50 11, e-mail: eo@babs.admin.ch.
- Formazione dei quadri G+S: Ufficio federale dello sport UFSPO, Segreteria dei corsi, Hauptstrasse 247, 2532 Macolin, n. tel. 058 467 61 11, e-mail: infojs@baspo.admin.ch.
- Corsi per capi dei giovani tiratori: unità organizzativa
 Tiro e attività fuori del servizio (TAFS), Cdo Istr / FGG
 7, Papiermühlestrasse 14, 3003 Berna, n. tel. 058 464
 23 31, e-mail: schiesswesenad@vtg.admin.ch.
- 1012 Le casse di compensazione devono garantire la corretta 1/26 trascrizione sul duplicato dei dati relativi alle persone prestanti servizio ed al servizio stesso. Non devono invece né verificare le iscrizioni contenute nel sistema SEODOR né chiarire se la richiesta del duplicato sia giustificata.
- 1012.1 Le casse di compensazione sono tenute a eseguire
 12/18 ulteriori accertamenti se una persona prestante servizio
 militare dichiara di necessitare di un modulo di richiesta
 IPG per il periodo d'interruzione tra due servizi d'istruzione
 (servizi contrassegnati dai codici 15 e 16). A tal fine
 devono consultare la BLEs. Le casse di compensazione
 possono rilasciare il modulo di richiesta solo se è
 assolutamente certo che durante l'interruzione in questione
 la persona prestante servizio militare era senza lavoro.

1013 1/26	soppresso
1014 1/26	soppresso
1015 1/26	soppresso

1.1.1.3 Fogli complementari e modulo di richiesta per l'assegno per spese di custodia

dell'esercito un numero sufficiente di fogli complementari in

- I fogli complementari e il modulo di richiesta per l'assegno per spese di custodia sono consegnati alle persone prestanti servizio da contabili, organi d'esecuzione, casse di compensazione o datori di lavoro.
 Le casse cantonali di compensazione provvedono affinché le loro agenzie tengano a disposizione dei contabili
- Alle persone prestanti servizio che richiedono un assegno per i figli va consegnato il foglio complementare 1.

ciascuna delle lingue ufficiali.

- 1019 La richiesta d'assegni per l'azienda come membro della famiglia che collabora in un'azienda agricola deve essere accompagnata dal foglio complementare 2.
- 1020 soppresso 2/15
- Se la persona prestante servizio ha già riempito il modulo di richiesta e un foglio complementare 1 per il medesimo servizio o per il primo servizio prestato durante l'anno civile, dovrà riempire un nuovo foglio complementare solo se la sua situazione personale è nel frattempo mutata.
- Ad ogni modulo di richiesta deve essere allegato un foglio complementare 2 per il periodo di servizio ivi indicato, se per esso viene richiesto un assegno per l'azienda. Se durante un servizio sono necessari più fogli complementari 2, a partire dal secondo si dovranno compilare soltanto le parti I, III e IV.
- 1023 soppresso 2/15
- Se, in qualità di membro della famiglia che collabora nell'azienda agricola, richiede un assegno per l'azienda, la persona prestante servizio deve fornire nel foglio

complementare 2 un'attestazione del gerente dell'azienda o del sostituto sull'esattezza delle indicazioni relative al legame di parentela con il gerente, ai giorni di occupazione di un sostituto e alle conseguenti spese. Inoltre su questo modulo la cassa di compensazione può richiedere un'attestazione supplementare da parte dell'agenzia comunale AVS.

- Le persone prestanti servizio che richiedono un assegno per spese di custodia devono utilizzare il modulo 318.743.
- 1026 Il modulo di richiesta per l'assegno per spese di custodia può essere inoltrato con ogni modulo di richiesta per il periodo di servizio in questione.
- 1026.1 Il foglio complementare 4 (modulo 318.753) deve essere compilato dalle persone prestanti servizio che intendono chiedere l'IPG per il periodo d'interruzione tra due servizi d'istruzione durante il quale erano senza lavoro. Il modulo è rilasciato loro dai contabili dell'esercito. Se una persona prestante servizio necessita invece di un duplicato (N. 1006 segg.), spetta alla BLEs consegnare il foglio complementare 4.

1.1.2 Compiti dei contabili

- 1027 I contabili o gli organi di esecuzione del servizio civile 12/18 forniscono ad ogni persona alla quale versano il soldo o l'indennità giornaliera un'attestazione del numero di giorni di servizio effettuati sull'apposito modulo di richiesta.
- 1027.1 I contabili dell'esercito attestano i giorni di servizio con soldo per il periodo d'interruzione tra due servizi d'istruzione solo se durante questo periodo la persona prestante servizio militare era senza lavoro. Se le condizioni non sono adempiute, non può essere rilasciato un modulo di richiesta per il periodo d'interruzione e i giorni di servizio con soldo non possono dunque essere attestati.

- 1028 I contabili dell'esercito utilizzano il modulo di richiesta
 12/18 318.730. Nel campo relativo al servizio vanno inseriti i codici seguenti:
 - 10 per i servizi d'istruzione della truppa (CR)
 - 11 per la scuola reclute
 - 12 per i servizi d'avanzamento
 - 13 per il reclutamento
 - 14 per i quadri in ferma continuata
 - 15 per interruzione prima della scuola sottoufficiali
 - 16 per interruzione durante il servizio d'avanzamento.
- 1029 Gli organi d'esecuzione nell'ambito del servizio civile utilizzano il modulo di richiesta 318.731. Nel campo relativo al servizio vanno inseriti i codici seguenti:
 - 40 per i servizi normali e
 - 41 per i servizi retribuiti con l'importo previsto per le reclute.
- 1030 I contabili della protezione civile utilizzano il modulo di
 1/21 richiesta 318.737. Nel campo relativo al servizio vanno inseriti i codici seguenti:
 - 20 per il servizio della truppa;
 - 21 per il servizio considerato come istruzione di base;
 - 22 per l'istruzione dei quadri.
- 1031 Per quanto concerne la formazione dei quadri di G+S l'organizzatore utilizza il modulo di richiesta 318.735. Nel campo relativo al servizio va inserito il codice 30.
- Per quanto concerne i corsi per monitori di giovani tiratori i contabili attestano nel modulo di richiesta 318.730 tutti i giorni di corso che danno diritto al soldo di funzione. Nel campo relativo al servizio va inserito il codice 50.

1.1.3 Compiti della persona prestante servizio

1.1.3.1 Trasmissione del modulo di richiesta

- La persona prestante servizio compila il modulo di richiesta e, se necessario, un foglio complementare e li trasmette immediatamente a chi di diritto.
- 1034 Le persone che, prima d'entrare in servizio, erano esclusivamente salariate trasmettono il modulo di richiesta al loro datore di lavoro.
- Le persone disoccupate trasmettono il modulo di richiesta al loro ultimo datore di lavoro. Se la ditta non esiste più, lo inviano alla cassa cantonale di compensazione del loro Cantone di domicilio. Quest'ultima stabilisce quale era la cassa di compensazione competente per l'ultimo datore di lavoro e le trasmette il modulo di richiesta.
- 1036 Gli studenti salariati (v. N. 5060 segg.) trasmettono il modulo di richiesta al loro ultimo datore di lavoro.
- La persona che ha lavorato simultaneamente per più datori di lavoro sceglie la cassa di compensazione che dovrà determinare l'indennità (v. art. 19 cpv. 1 OIPG) inviandole il modulo di richiesta. Essa deve inoltre richiedere agli altri datori di lavoro le dichiarazioni di salario.
- Nel caso di persone contemporaneamente salariate e indipendenti, la cui indennità deve essere fissata dalla cassa di compensazione competente della riscossione dei contributi provenienti dall'esercizio dell'attività indipendente (v. N. 2010), il datore di lavoro deve inoltrare il modulo di richiesta, munito della dichiarazione di salario, non alla sua cassa di compensazione, ma a quella cui la persona prestante servizio è affiliata come indipendente.
- Tutte le persone prestanti servizio provenienti dall'estero che non sono obbligatoriamente assicurate a norma dell'articolo 1a capoverso 3 LAVS devono trasmettere il modulo di richiesta alla Cassa svizzera di compensazione.

I cittadini svizzeri all'estero, obbligatoriamente assicurati conformemente all'articolo summenzionato, devono consegnarlo invece al loro datore di lavoro.

- Le persone che prima di entrare in servizio lavoravano all'estero come salariati senza essere obbligatoriamente assicurate ai sensi dell'articolo 1a capoverso 3 LAVS, devono produrre una speciale dichiarazione di salario conformemente alle istruzioni della Cassa svizzera di compensazione.
- I funzionari internazionali devono trasmettere il modulo di richiesta alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio (alla Cassa di compensazione delle banche svizzere per il personale della BRI, alla Cassa di compensazione del Cantone di Ginevra per il personale della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa).

1.1.3.2 Trasmissione dei fogli complementari

1042 Per la trasmissione dei fogli complementari sono applicabile per analogia i N. 1033 segg.

1.1.3.3 Trasmissione del modulo di richiesta per l'assegno per spese di custodia

- 1043 Il modulo deve essere in qualsiasi caso inoltrato direttamente alla cassa di compensazione competente. I giustificativi delle spese supplementari per la custodia dei figli devono essere allegati.
- 1044 Il modulo deve essere trasmesso alla cassa di compensazione anche se, conformemente ai N. 6005 segg., il datore di lavoro è competente per la determinazione e il versamento dell'indennità.

1.1.4 Compiti del datore di lavoro

- Nella parte del modulo di richiesta prevista allo scopo, il datore di lavoro fornisce i dati relativi al salario versato prima del servizio e durante il medesimo necessari per determinare il reddito medio da attività lucrativa percepito prima dell'entrata in servizio.
- Le indicazioni sul reddito assoggettato all'obbligo contributivo AVS prima dell'entrata in servizio devono essere fornite almeno una volta all'anno da ogni datore di lavoro cui è stato trasmesso il modulo di richiesta, anche se il datore di lavoro fissa lui stesso l'indennità. Se le indicazioni sono già state trasmesse nel corso dell'anno civile e non vi sono cambiamenti, il datore di lavoro può apporre una crocetta alla posizione corrispondente. Le casse di compensazione intimano ai datori di lavoro di completare i moduli di richiesta incompleti.
- Se il reddito giornaliero medio conseguito prima del servizio supera l'importo massimo indicato all'<u>articolo 16a</u> capoverso 1 LIPG, non occorre indicare il salario esatto, ma è sufficiente un'annotazione in merito.
- Se il datore di lavoro è competente per la fissazione dell'indennità, ne deve annotare le modalità di calcolo sul modulo di richiesta.
- Se non è incaricato di fissare l'indennità, il datore di lavoro invia il modulo di richiesta ed eventualmente il foglio complementare alla sua cassa di compensazione.

1.1.5 Compiti della cassa di compensazione

La cassa di compensazione esamina se il modulo di richiesta, il foglio complementare o il modulo di richiesta per l'assegno per spese di custodia sono stati compilati correttamente. Se necessario ritorna questi documenti affinché vengano completati o richiede documenti supplementari.

- Se la cassa di compensazione constata in base al modulo di richiesta che la persona prestante servizio ha concluso la sua formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio, la cassa di compensazione competente deve eseguire d'ufficio gli accertamenti necessari per il calcolo dell'indennità secondo il salario iniziale usuale per il settore in questione (N. 5042).
- 1050.2 I moduli di richiesta rilasciati dai contabili dell'esercito e della protezione civile, dagli organi d'esecuzione del servizio civile o dagli organizzatori di corsi G+S non possono essere compilati a mano né presentare correzioni apportate a mano al punto 2 della parte A. I moduli compilati in modo scorretto vanno rifiutati. Per la procedura si vedano i N. 1066 segg.
- 1051 Attraverso le rappresentanze svizzere all'estero o i servizi AVS/AI, la Cassa svizzera effettua le inchieste necessarie per esaminare il diritto alle indennità di persone prestanti servizio che risiedono all'estero.

2. Organo competente per la registrazione del modulo di richiesta

2.1 Principio

- Una sola cassa di compensazione è competente per fissare e versare le indennità richieste con un unico modulo di richiesta. Questo vale anche nel caso in cui la persona cambi datore di lavoro durante il servizio e il nuovo datore di lavoro non sia affiliato alla stessa cassa di compensazione.
- 2002 Il datore di lavoro può essere incaricato di fissare e versare l'indennità al posto della cassa di compensazione (v. N. 6005 segg. e 6037 segg.).

2.2 Registrazione del modulo di richiesta da parte della cassa di compensazione

2.2.1 Persone soggette all'obbligo contributivo

- Per determinare e pagare l'indennità di persone esercitanti un'attività lucrativa assoggettate all'obbligo contributivo, è competente la cassa di compensazione che ha riscosso i contributi sul reddito determinante per fissare l'indennità secondo la LAVS.
- 2004 Per il salariato è dunque competente la cassa di compensazione alla quale è affiliato il suo ultimo datore di lavoro e per l'indipendente lo è la cassa di compensazione alla quale egli deve versare i suoi contributi.
- 2005 Per i disoccupati e per gli studenti salariati (v. N. 5060 segg.) la cassa di compensazione competente è sempre quella alla quale è affiliato l'ultimo datore di lavoro.
- 2005.1 Se una persona soggetta all'obbligo contributivo consegue un guadagno intermedio, è competente la cassa di compensazione presso la quale sono stati conteggiati i relativi contributi. Se vengono conseguiti più guadagni intermedi, la competenza è stabilita in base ai N. 2009 segg.
- 2006 Per fissare e versare l'indennità per persone considerate senza attività lucrativa è competente la cassa di compensazione che riscuote i loro contributi.
- 2007 Per gli studenti senza attività lucrativa è competente la cassa cantonale di compensazione nel luogo dove si seguono gli studi.
- Se più casse di compensazione erano competenti per la riscossione dei contributi, in quanto la persona prestante servizio esercitava contemporaneamente diverse attività lucrative, allora per calcolare e versare l'indennità è competente:

 2009 – la cassa di compensazione del datore di lavoro al quale la persona prestante servizio ha trasmesso il modulo di richiesta, nei casi in cui la persona lavora contemporaneamente per più datori di lavoro (v. N. 1037);

in generale, la cassa di compensazione alla quale la persona prestante servizio deve versare i contributi in qualità di indipendente; ciò vale anche nel caso in cui la persona esercita un'attività indipendente a titolo accessorio e l'attività dipendente a titolo principale (v. N. 1038);

2011 soppresso 1/20

Se una persona presta servizio durante o subito dopo la fine di un provvedimento d'integrazione dell'Al e se durante l'integrazione aveva diritto a un'indennità giornaliera dell'Al, per il diritto all'indennità è competente la cassa di compensazione che ha pagato l'indennità giornaliera.

2.2.2 Persone non soggette all'obbligo contributivo

2013 Con riserva del N. 2014, per la determinazione e il pagamento delle indennità spettanti alle persone non soggette all'obbligo contributivo è competente la cassa cantonale di compensazione del loro Cantone di domicilio.

2.2.3 Svizzeri all'estero

Le persone che rientrano dall'estero per prestare servizio e non sono obbligatoriamente assicurate ai sensi della LAVS possono far valere i loro diritti presso la Cassa svizzera di compensazione.

2.2.4 Determinazione della cassa competente in casi speciali o di disaccordo

- Se deve essere rilasciato un duplicato e più casse di compensazione entrano in considerazione per la determinazione e il versamento dell'indennità (p. es. quando le persone lavorano per diversi datori di lavoro o sono contemporaneamente salariate e indipendenti), le casse in questione si devono accordare per evitare un doppio pagamento dell'indennità.
- 2016 In caso di disaccordo tra le casse di compensazione in merito alla loro competenza la decisione spetta all'UFAS.

2.3 Registrazione del modulo di richiesta da parte del datore di lavoro

- 2017 La cassa di compensazione può assegnare a datori di lavoro che offrono le necessarie garanzie il compito di determinare e versare l'indennità di base nonché gli assegni per i figli.
- I datori di lavoro non possono tuttavia essere incaricati di determinare l'indennità per le persone prestanti servizio che
- 2019 prima di entrare in servizio lavoravano presso più datori di lavoro;
- 2020 si trovavano in un rapporto di lavoro a diversi livelli;
- 2021 erano contemporaneamente salariati e indipendenti.
- Se il datore di lavoro o la persona prestante servizio si oppongono per motivi particolari alla determinazione dell'indennità da parte del datore di lavoro, questa viene calcolata e versata dalla cassa di compensazione.

3. Diritto

3.1 Principio

- Il diritto all'indennità può nascere al più presto il giorno in cui la persona che presta servizio compie il 18° anno di età. Fanno eccezione i partecipanti ai corsi federali e cantonali di formazione dei quadri G+S, che devono compiere il 17° anno di età entro la fine dell'anno in cui frequentano il corso.
- 3001.1 Il diritto alle indennità si estingue l'ultimo giorno del mese che precede quello in cui nasce il diritto alla rendita di vecchiaia ai sensi della LAVS (rendita di vecchiaia anticipata giusta l'art. 40 LAVS o raggiungimento dell'età di riferimento giusta l'art. 21 LAVS).
- 3001.2 Se l'avente diritto muore durante il servizio, il diritto 2/15 all'indennità si estingue. È versata ancora l'indennità dovuta il giorno del decesso.
- 3001.3 Hanno diritto all'indennità: 2/15
- tutte le persone che prestano servizio nell'esercito
 svizzero (compresi coloro che sono al servizio della Croce Rossa) per ogni giorno di servizio con soldo;
- in deroga a questa regola, durante l'interruzione tra due servizi d'istruzione in cui permane il diritto al soldo, le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità solo a condizione che siano senza lavoro (v. N. 3007.1 segg.);
- 3002.2 tutti i partecipanti al reclutamento per ogni giorno di
 1/20 reclutamento con diritto al soldo e registrato nel sistema
 PISA;
- tutte le persone che compiono un servizio civile, per ogni giorno di servizio preso in considerazione in conformità alla legge sul servizio civile;

tutte le persone che prestano servizio nella protezione
 civile svizzera per ogni giorno di servizio con diritto al soldo e registrato nel sistema PISA (la registrazione nel sistema PISA è effettuata solo per i servizi prestati dal 1°

gennaio 2018);

- tutti i partecipanti ai corsi federali e cantonali per la formazione dei quadri di G+S (escluse le persone che si occupano della direzione del corso), conformemente all'articolo 9 della legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport, come pure le persone che partecipano a questi corsi nel Principato del Liechtenstein, a condizione che siano domiciliate in Svizzera e che vi siano inviate da un servizio cantonale di G+S, per ogni giorno intero di corso;
- tutti i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori (escluse le persone che si occupano della direzione del corso), per ogni giorno di corso effettuato che dà diritto al soldo di funzione.
- 3007 Il diritto all'indennità sussiste indipendentemente dall'esercizio di una attività lucrativa e dal luogo di residenza (in Svizzera o all'estero) prima dell'entrata in servizio.
- 3007.1 Sono esclusi da questo principio i militari durante l'interruzione tra due servizi d'istruzione (p. es. la scuola sottoufficiali e il pagamento del grado). In questo caso, si ha diritto all'IPG solo se durante questo periodo la persona prestante servizio era senza lavoro. È considerato «senza lavoro» chi durante l'interruzione non ha esercitato nessuna attività lucrativa e/o non disponeva più di un contratto di lavoro. Le persone che già prima dell'entrata in servizio non esercitavano un'attività lucrativa non sono considerate «senza lavoro». Lo stesso vale per le persone iscritte all'AVS come lavoratori indipendenti.
- 3007.2 Durante un'interruzione tra due servizi d'istruzione, i militari 1/20 hanno dunque diritto all'IPG se prima dell'entrata in servizio adempiono le condizioni di cui all'articolo 1

<u>capoversi 1 e 2 lettere a e c OIPG</u>, ma durante il servizio militare non dispongono di alcun contratto di lavoro. Sono in particolare:

- i militari il cui contratto di lavoro o di tirocinio è stato disdetto prima dell'entrata in servizio o durante quest'ultimo;
- i militari disoccupati, a condizione che fino all'entrata in servizio sia stata versata loro un'indennità giornaliera dell'AD;
- i militari che negli ultimi 12 mesi prima dell'entrata in servizio hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno 4 settimane o 20 giorni lavorativi o 160 ore e che durante l'interruzione non dispongono di alcun contratto; per l'accertamento di questa condizione non è determinante l'inizio dell'interruzione ma la data effettiva dell'entrata in servizio.

Esempio

Un militare inizia la scuola reclute il 25 giugno e assolve in seguito la scuola sottoufficiali, che conclude il 25 novembre. Segue un'interruzione di 6 settimane. Se negli ultimi 12 mesi prima del 25 giugno soddisfa il criterio della durata minima di attività lucrativa (v. N. 5001 segg.) e durante l'interruzione non dispone di alcun contratto, ha diritto alle IPG.

- 3007.3 Chi durante il servizio militare dispone di un contratto di 12/18 lavoro valido non ha diritto all'indennità durante l'interruzione tra due servizi d'istruzione. Ciò vale anche per i contratti a tempo determinato e per i contratti di lavoro su chiamata.
- Chi, durante l'interruzione, svolge un lavoro occasionale (p. es. cameriere ausiliario o agente di sicurezza per una festa) dal quale consegue però un reddito di poco conto ha diritto all'indennità, a condizione che il salario percepito non superi in media i 345 franchi a settimana.
- 3007.5 Per i giorni in cui è stata esercitata un'attività occasionale 12/18 di poco conto non sussiste alcun diritto all'IPG.

3008	Il diritto all'indennità sussiste per ogni giorno di servizio che
2/15	dà diritto al soldo nell'esercito e nella protezione civile e al
	soldo di funzione nei corsi per monitori di giovani tiratori.
	Nel servizio civile, il diritto all'indennità sussiste per ogni
	giorno di servizio da considerare in conformità alla legge
	sul servizio civile, mentre per i corsi federali e cantonali per
	la formazione dei quadri di G+S esso sussiste per ogni
	giorno intero di corso.

3009 soppresso 1/26 3009.1 soppresso 1/26 3010 soppresso 1/26 3011 soppresso 1/26

3.2 Esercizio del diritto all'indennità

3.2.1 Principio

- 3012 Il diritto all'indennità di base e agli assegni per i figli può essere fatto valere sia dalla persona prestante servizio sia dai suoi familiari o dal datore di lavoro.
- 3013 Il diritto all'assegno per spese di custodia può essere fatto valere dalla persona prestante servizio e dai suoi familiari, ma in nessun caso dal datore di lavoro.

3.2.2 Esercizio del diritto a opera di familiari

- 3014 Sono considerati familiari il coniuge e i figli della persona prestante servizio.
- I familiari possono rivendicare l'indennità a loro nome soltanto se la persona prestante servizio non rispetta gli obblighi d'assistenza o di mantenimento nei loro confronti.
- I familiari che vogliono far valere il diritto all'indennità devono richiedere un duplicato alla cassa di compensazione competente se non sono in possesso del modulo di richiesta. Se non è possibile fornire la prova dei giorni di servizio effettuati, il caso va sottoposto all'UFAS.

3.2.3 Esercizio del diritto a opera di membri della famiglia del gerente dell'azienda agricola

Quando un membro della famiglia del gerente che collabora nell'azienda agricola ha diritto all'assegno per l'azienda e non lo fa valere, il gerente può agire in sostituzione se è stato assunto e retribuito un sostituto. In questo caso il gerente dell'azienda deve compilare il foglio complementare 2.

3.2.4 Esercizio del diritto a opera dei datori di lavoro

- I datori di lavoro della persona prestante servizio possono esercitare il diritto all'indennità solo se versano uno stipendio o un salario durante il servizio e questa rimunerazione corrisponde almeno all'importo dell'indennità.
- Qualora non dispongano del modulo di richiesta, i datori di lavoro che intendono avvalersi del diritto all'indennità devono chiedere un duplicato alla loro cassa di compensazione. Se non sono in grado di fornire la prova del numero di giorni di servizio effettuati, il caso viene sottoposto all'UFAS.

I datori di lavoro sono tenuti a consegnare alla loro cassa di compensazione il modulo di richiesta debitamente compilato e, eventualmente, il foglio complementare 1, anche nel caso in cui siano loro stessi a determinare l'indennità.

3.3 Prescrizione del diritto

- 3021 Il diritto all'indennità si prescrive cinque anni dopo l'ultimo giorno di servizio per il quale questa è dovuta.
- Nel caso di un periodo di servizio di una certa durata e consecutivo, come ad esempio la scuola reclute, il servizio di avanzamento, il servizio in ferma continuata ecc., è determinante l'ultimo giorno di servizio.
 - 4. Indennità e importi
 - 4.1 Indennità di base

4.1.1 Principio

Tutte le persone che prestano servizio hanno diritto all'indennità di base. Questo diritto è indipendente dallo stato civile e dall'esercizio di un'attività lucrativa.

4.1.2 Importo dell'indennità di base

4.1.2.1 Durante il servizio d'istruzione di base

Definizione dell'istruzione di base

Durante l'istruzione di base i membri dell'esercito, della protezione civile e del servizio civile acquisiscono le conoscenze di base e le capacità fondamentali proprie alla loro funzione. Sono considerati istruzione di base la scuola reclute, l'istruzione di base nel quadro della protezione civile e il numero di giorni computabili corrispondente alla durata di una scuola reclute effettuati nel quadro del servizio civile.

Giorni di reclutamento

Per i membri dell'esercito, della protezione civile e del servizio civile il reclutamento dura di regola al massimo tre giorni (in casi eccezionali cinque giorni). Nel modulo IPG il reclutamento è contrassegnato separatamente (codice 13). Le giornate di reclutamento danno diritto al soldo e sono computate nei giorni di servizio d'istruzione obbligatori della persona interessata. Il relativo diritto all'indennità è disciplinato conformemente ai N. 4006–4008. Questo non vale tuttavia per la giornata informativa, che non dà diritto né al soldo né, di conseguenza, all'IPG.

Reclute

Per principio, sono considerate reclute i membri dell'esercito che assolvono una scuola reclute, vale a dire durante l'IBG, l'IBA, l'IBF o l'IDR. Per quanto riguarda l'indennità, le reclute sono considerate tali anche quando, durante la scuola reclute, ricevono il soldo previsto per i soldati o gli appuntati.'

4005 soppresso 12/18

L'indennità di base giornaliera versata alle reclute
 ammonta, per principio, al 25 per cento dell'indennità totale massima prevista dall'articolo 16a capoverso 1 LIPG.
 Questo principio si applica anche quando immediatamente prima dell'entrata in servizio, la recluta percepiva un'indennità giornaliera dell'Al o dell'AINF d'importo superiore. L'articolo 9 OIPG non trova dunque applicazione nel caso delle reclute.

4006.1 Le disposizioni di cui al N. 4006 si applicano anche ai militari che hanno un'interruzione tra la fine della scuola reclute e l'inizio della scuola sottoufficiali (servizio contrassegnato dal codice 15) e che soddisfano le condizioni di diritto all'IPG (art. 10a LIPG).

- Se invece sono adempiute le condizioni per il versamento degli assegni per i figli, l'indennità di base concessa alle reclute esercitanti un'attività lucrativa prima dell'entrata in servizio è fissata secondo il N. 4016.
- 4008 Per le reclute che non esercitano alcuna attività lucrativa e hanno diritto agli assegni per i figli l'indennità di base è fissata secondo il N. 4017.

Militari in ferma continuata (inclusi i quadri)

Durante l'istruzione di base (IBG / IBA / IBF / IDR) i militari in ferma continuata sono equiparati alle reclute.' Il diritto all'indennità dei quadri in ferma continuata è regolato conformemente ai N. 4006–4008.

Persone che prestano servizio di protezione civile

- Le persone che partecipano all'istruzione di base (10-2/15 19 giorni) nell'ambito della protezione civile ricevono l'indennità prevista per le reclute (v. N. 4006–4008).
- 4011 Questo vale anche per i membri dell'esercito che sono stati trasferiti nella protezione civile ed hanno frequentato la scuola reclute durante un periodo inferiore a 40 giorni.

Persone che prestano servizio civile

- Le persone che prestano servizio civile senza aver svolto la scuola reclute sono equiparate alle reclute fino a quando non hanno effettuato il numero di giorni di servizio corrispondente a tale scuola (v. N. 4006–4008).
- 4013 Se le persone che prestano servizio civile non sono assegnate ad alcuna Arma, i primi 124 giorni di servizio computabili corrispondono alla durata di una scuola reclute.
- 4014 Se la persona, prima di essere ammessa al servizio civile, è stata invece assegnata ad un'Arma, è determinante la durata della scuola reclute di quest'ultima.

4.1.2.2 Durante il servizio normale (altri servizi)

Definizione del servizio normale (altri servizi)

Per principio, sono considerati come servizio normale tutti i servizi di perfezionamento della truppa (SPT), i servizi d'istruzione delle formazioni (SIF), i giorni di servizio con soldo durante un'interruzione nell'ambito di un servizio d'avanzamento, i servizi di protezione civile successivi all'istruzione di base nell'ambito della protezione civile e le prestazioni di servizio civile dopo un servizio di durata pari ad una scuola reclute. Contano come servizio normale anche le formazioni dei quadri di G+S e i corsi per monitori dei giovani tiratori.

Persone in servizio di perfezionamento delle truppe e servizi d'istruzione delle formazioni (CR)

Per le persone senza figli che prima di entrare in servizio esercitavano un'attività lucrativa, l'indennità di base giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 25 per cento dell'indennità totale massima prevista nell'articolo 16a capoverso 1 LIPG.

Per le persone con figli, all'indennità di base viene aggiunto l'assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l'indennità di base complessiva è pari al 40 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, al 50 per cento.

Per le persone senza figli che, prima di entrare in servizio, non esercitavano alcuna attività lucrativa l'indennità di base giornaliera ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG.

Per le persone con figli, all'indennità di base viene aggiunto l'assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l'indennità di base complessiva è pari al 40 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, al 50 per cento.

Militari in ferma continuata (inclusi i quadri)

- 4018 Se dopo l'IBG, l'IBA, l'IBF o l'IDR non viene effettuato 12/18 alcun servizio di avanzamento, l'indennità versata per i rimanenti giorni di servizio è stabilita secondo i N. 4016– 4017.
- Per i militari quadri in ferma continuata senza figli che prima di entrare in servizio esercitavano un'attività lucrativa, dopo aver assolto l'IBG, l'IBA, l'IBF e l'IDR' l'indennità di base giornaliera per i giorni di servizio rimanenti ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 37 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG.

Per i militari quadri in ferma continuata con figli, all'indennità di base viene aggiunto l'assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l'indennità di base complessiva è pari almeno al 55 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, ad almeno il 62 per cento.

Per i militari quadri in ferma continuata senza figli che prima di entrare in servizio non esercitavano alcuna attività lucrativa, dopo aver assolto l'IB generale (ev. l'IBF e l'IDR) e la scuola per quadri, l'indennità di base giornaliera per i giorni di servizio rimanenti ammonta al 37 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG.

Per i militari quadri in ferma continuata con figli, all'indennità di base viene aggiunto l'assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l'indennità di base complessiva è pari al 55 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, al 62 per cento.

Persone che prestano servizio di protezione civile

Dopo l'istruzione di base (v. N. 4010 seg.) le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto ad un'indennità secondo i N. 4016–4017.

Persone che prestano servizio civile

Dopo un servizio di durata pari a quella di una scuola reclute (v. N. 4012–4014), le persone che prestano servizio civile hanno diritto ad un'indennità secondo i N. 4016–4017.

Formazione dei quadri di G+S

Le persone che seguono una formazione dei quadri di G+S hanno diritto ad un'indennità secondo i N. 4016–4017.

Corsi per monitori dei giovani tiratori

Le persone che seguono un corso per monitori dei giovani tiratori hanno diritto ad un'indennità secondo i N. 4016–4017.

4.1.2.3 Durante il servizio di avanzamento

Definizione del servizio d'avanzamento

Sono considerati servizi d'avanzamento tutti i servizi prestati in scuole, corsi e corsi speciali che hanno quale scopo il perfezionamento dell'istruzione al fine di accedere ad un grado superiore o ad una nuova funzione. Questi servizi, da soli o combinati con altri servizi nell'ambito di un periodo d'istruzione omogeneo, devono però durare complessivamente almeno 18 giorni. Sono fatti salvi unicamente i casi in cui il servizio di avanzamento non raggiunge il numero di giorni prescritto perché la persona interessata è stata congedata anzitempo (per malattia o infortunio).

- 4025.1 Una deroga è prevista per le persone che presentano un'interruzione durante il servizio d'avanzamento, perché i servizi d'istruzione per l'ottenimento di un grado superiore non si susseguono ininterrottamente. Il periodo d'interruzione non è considerato servizio d'avanzamento. L'indennità cui si ha diritto ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio (art. 10a LIPG). Non sussiste alcun diritto all'importo minimo dell'indennità giusta l'articolo 16 capoverso 1 LIPG.
- Non tutte le persone chiamate a prestare servizio in uno dei corsi o in una delle scuole summenzionati prestano necessariamente un servizio di avanzamento. Questo vale solo per coloro che prestano servizio con lo scopo di accedere ad un grado superiore o ad una nuova funzione.
- In caso di dubbio, per sapere se il periodo di servizio prestato è considerato come servizio di avanzamento, la cassa di compensazione può rivolgersi alla Base logistica dell'esercito a Berna.

Servizio d'istruzione di base per quadri in generale

Per le persone senza figli che seguono una scuola per quadri e prima di entrare in servizio esercitavano un'attività lucrativa, l'indennità di base giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 45 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG.

Per le persone con figli, all'indennità di base viene aggiunto l'assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l'indennità di base complessiva è pari almeno al 65 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, almeno al 70 per cento.

4029 Per le persone senza figli che seguono una scuola per quadri e prima di entrare in servizio non esercitavano alcuna attività lucrativa l'indennità di base giornaliera

ammonta al 45 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG.

Per le persone con figli, all'indennità di base viene aggiunto l'assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l'indennità di base complessiva è pari al 65 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, al 70 per cento.

Servizio d'istruzione di base per quadri in ferma continuata

Per i quadri in ferma continuata senza figli che assolvono una scuola per quadri e prima di entrare in servizio esercitavano un'attività lucrativa, l'indennità di base giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 37 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG.

Per i quadri in ferma continuata con figli, all'indennità di base viene aggiunto l'assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l'indennità di base complessiva sarà pari almeno al 55 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, almeno al 65 per cento.

Per i quadri in ferma continuata senza figli che assolvono una scuola per quadri e prima di entrare in servizio non esercitavano alcuna attività lucrativa l'indennità di base giornaliera ammonta al 37 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG.

Per le persone con figli, all'indennità di base viene aggiunto l'assegno per i figli. In questo caso, con un figlio, l'indennità di base complessiva è pari al 55 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG e, con due o più figli, al 62 per cento.

I quadri in ferma continuata (codice 14 nel campo relativo al servizio) che passano dal modello di servizio in ferma continuata a quello normale (codice 12 nel campo relativo al servizio) non hanno diritto al versamento della differenza

rispetto all'indennità che sarebbe spettata loro nel caso in cui avessero prestato servizio in unico periodo senza interruzioni.

4.2 Altre indennità

4.2.1 Assegni per i figli

4.2.1.1 Definizione di figlio

- 4033 Sono considerati figli che danno diritto all'assegno:
- i figli che hanno un rapporto di filiazione con la persona prestante servizio (art. 252 CC), ovvero che sono iscritti nel registro delle famiglie quali figli della persona prestante servizio.
 - Il diritto all'assegno per i figli sussiste indipendentemente dal fatto che la persona prestante servizio provveda al mantenimento del figlio. È fatto salvo il N. 4036.
- i figli elettivi per i quali la persona prestante servizio ha assunto gratuitamente e in modo durevole le spese di mantenimento e di educazione, ovvero quelli che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 49 capoverso 1 OAVS (v. N. 3057 segg. DR). Il diritto all'assegno per i figli si estingue se l'affiliato ritorna presso uno dei suoi genitori o se uno di essi provvede al suo mantenimento (art. 49 cpv. 3 OAVS).

4.2.1.2 Persone aventi diritto agli assegni per i figli

- In linea di massima, soltanto i genitori hanno diritto all'assegno per i figli. Tuttavia, in caso di rapporto di affiliazione ai sensi del N. 4035, il diritto all'assegno per i figli è riconosciuto solo ai genitori affilianti.
- Il diritto all'assegno per i figli sussiste per entrambi i coniugi se tutti e due prestano servizio simultaneamente.

4.2.1.3 Nascita del diritto

- 4038 Il diritto all'assegno per i figli nasce:
- per i figli che hanno un rapporto di filiazione con la persona prestante servizio, al momento del sorgere della filiazione secondo l'articolo 252 CC (nascita, riconoscimento, constatazione giudiziaria o adozione);
- 4040 per i figli elettivi, il giorno in cui vengono accolti dalla famiglia affiliante.

4.2.1.4 Estinzione del diritto

- Il diritto all'assegno per i figli si estingue quando il figlio compie i 18 anni. L'assegno è versato ancora per il giorno del 18° compleanno.
- Se il figlio è agli studi o segue una formazione professionale, il diritto all'assegno si estingue il giorno che segue quello in cui gli studi o la formazione professionale sono conclusi o interrotti, ma al massimo quando il figlio compie i 25 anni. L'assegno è pagato ancora il giorno del 25° compleanno.
- Per la nozione di formazione sono applicabili i N. 3118 segg. delle <u>DR</u>.

4.2.1.5 Importo dell'assegno per i figli

Per ogni figlio l'assegno giornaliero è pari all'8 per cento dell'importo massimo dell'indennità totale giusta l'articolo 16a capoverso 1 LIPG. Sono fatte salve le disposizioni generali sulle riduzioni (v. N. 4087).

4.2.2 Assegno per spese di custodia

4.2.2.1 Principio

- L'assegno per spese di custodia è concesso solo per un periodo di servizio di almeno due giorni consecutivi e a condizione che la persona prestante servizio possa dimostrare che il servizio gli provoca delle spese supplementari per la custodia dei figli.
- 4045.1 I militari non hanno diritto all'assegno per spese di custodia 12/18 per il periodo d'interruzione tra due servizi d'istruzione (servizi contrassegnati dai codici 15 e 16).
- 4046 Possono richiedere l'assegno per spese di custodia le persone prestanti servizio che vivono nell'economia domestica con figli che non hanno ancora compiuto 16 anni e danno diritto a assegni per i figli.

4.2.2.2 Spese supplementari per la custodia

- Sono considerate spese supplementari per la custodia di figli quelle che una persona deve sostenere poiché il servizio gli impedisce di compiere personalmente i compiti inerenti la custodia di figli. Si deve trattare di spese dovute a compiti regolari che la persona non può più effettuare a causa del servizio. Le spese isolate, cagionate dall'impossibilità di sbrigare i compiti occasionali a causa del servizio non sono rimborsate (p.es. le spese per accompagnare il figlio dal medico).
- Di conseguenza non sono considerate spese supplementari le perdite di guadagno subite da terzi che si occupano dei figli durante il servizio. Questo concerne in modo particolare le perdite di reddito sopportate dal genitore che si occupa dei figli mentre l'altro presta servizio. Allo stesso modo non vengono rimborsate le spese isolate cagionate perché i compiti occasionali della persona prestante servizio devono essere sbrigati da terzi.

4.2.2.3 Spese supplementari in dettaglio

- 4049 Segnatamente sono considerate spese supplementari:
- le spese di vitto all'esterno, a condizione che i figli non abbiano già consumato regolarmente i pasti al di fuori del loro domicilio prima del servizio (p. es. alla mensa della scuola ecc.). Per i pasti consumati fatturati da terzi, per ogni figlio si possono rimborsare al massimo gli importi di cui all'articolo 11 OAVS;
- 4051 le spese di alloggio e di trasporto per i figli custoditi da terzi (ad eccezione di: settimane di studio, settimane sportive, colonie di vacanza, soggiorni linguistici ecc.):
- 4052 la retribuzione di aiuti familiari o domestici;
- 4053 le spese per gli asili nido e gli asili, a condizione che i figli non vi siano già stati collocati regolarmente prima del servizio;
- le spese di trasporto di una terza persona che si reca al domicilio della persona prestante servizio per accudire i figli. Rientrano in questa categoria le spese di utilizzazione di un veicolo a motore privato, le spese per trasporti aerei come pure le spese per l'utilizzazione dei trasporti pubblici. Le indennità per l'utilizzazione di veicoli a motore privati sono determinate conformemente alle disposizioni relative all'imposizione federale diretta, applicabili per analogia.
- 4055 Questo elenco non è esaustivo. In caso di dubbio si devono sottoporre gli incarti all'UFAS.

4.2.2.4 Giustificazione delle spese supplementari

4056 La persona che presta servizio deve giustificare la totalità delle spese supplementari effettuate. I giustificativi devono essere presentati unitamente alla richiesta.

- Se la persona che presta servizio ha rimunerato una terza persona, incaricata di accudire i figli, ma manca il relativo giustificativo, questa deve attestare il pagamento nella richiesta.
- Le spese non attestate non danno diritto all'assegno per spese di custodia.

4.2.2.5 Casi speciali

- 4059 Il diritto all'assegno per spese di custodia si estingue il giorno seguente il 16° compleanno del figlio più giovane, se tale giorno ricorre durante un periodo in cui uno dei due genitori presta servizio.
- 4060 Se entrambi i genitori possono avvalersi contemporaneamente del diritto all'assegno per spese di custodia, il caso deve essere sottoposto all'UFAS.

4.2.2.6 Importo dell'assegno per spese di custodia

- In linea di principio vengono rimborsate le spese effettive.

 Tuttavia, l'assegno per spese di custodia non può superare il 27 per cento dell'importo massimo dell'indennità totale secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG, moltiplicato per il numero di giorni di servizio effettuati.
- 4062 L'importo rimborsabile è un forfait calcolato sulla base dell'intero periodo di servizio indipendentemente dalla ripartizione delle spese sui singoli giorni di servizio.
- Lo stesso vale per i periodi di servizio di una certa durata come le scuole reclute, i servizi di avanzamento, il servizio civile o le scuole per militari in ferma continuata. Qualora la persona che presta uno di questi servizi faccia valere regolarmente il diritto all'assegno per spese di custodia, l'importo versato per ogni giorno di servizio computabile non può superare quello massimo dell'assegno di custodia. Alla fine del servizio si effettua un conteggio finale per tutta la durata del servizio (v. l'esempio all'Allegato I).

- Le spese di custodia inferiori a 20 franchi per tutto il periodo di servizio non vengono rimborsate.
- Viene versata la totalità dell'assegno per spese di custodia anche se sommata all'indennità di base e agli assegni per i figli supera l'importo massimo dell'indennità totale prevista all'articolo 16a capoverso 1 LIPG.

4.2.3 Assegno per l'azienda

4.2.3.1 Persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente

4.2.3.1.1 Diritto

- 4066 Hanno diritto all'assegno per l'azienda le persone prestanti servizio che
- 4067 dirigono un'azienda quali proprietari affittuari o usufruttuario
- 4068 partecipano attivamente alla direzione di un'azienda come soci di una società in nome collettivo, soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o membri di un'altra comunità di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo.
- Hanno diritto all'assegno per l'azienda soltanto le persone prestanti servizio che non conseguono un reddito superiore proveniente da un'attività lucrativa dipendente (v. N. 4074).
- Le reclute hanno diritto all'assegno per l'azienda alle stesse condizioni delle altre persone prestanti servizio.

4.2.3.1.2 Definizione di azienda

4071 Un'azienda esiste quando una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente prestante servizio dispone di locali, di fondi, di speciali impianti, di macchine o di un

grande deposito di merci oppure quando dà lavoro in modo duraturo ad una o a più persone.

I locali, i fondi, gli impianti speciali, le macchine, o il deposito di merci devono essere necessari all'esercizio della professione ed essere adoperati esclusivamente, o in modo preponderante, per questo scopo. Se la professione è esercitata in locali o impiegando speciali impianti o macchine che la persona prestante servizio potrebbe adoperare senza difficoltà per altri scopi (p. es. locali di abitazione, locali hobby, impianti o macchine per lavori "fai da te") o se la persona esercita la sua professione con del personale che impiegherebbe anche per scopi privati (p. es. persone addette ai servizi domestici), l'assegno per l'azienda non può essere concesso.

4.2.3.1.3 Condizione nell'azienda della persona prestante servizio

- Fatti salvi i N. 4076-4085, l'assegno per l'azienda è concesso unicamente se la persona prestante servizio è tenuta, in virtù della LAVS, a pagare i contributi quale persona indipendente sul guadagno che trae dall'azienda. Le persone che traggono il loro reddito dall'azienda quale membro della famiglia che collabora nell'azienda, accomandante che lavora per la società o altro salariato secondo l'AVS, non hanno diritto all'assegno per l'azienda.
- Le persone prestanti servizio, il cui reddito proviene sia da un'attività lucrativa dipendente che da un'attività lucrativa indipendente possono far valere il diritto a un assegno per l'azienda solo se il guadagno giornaliero della loro attività indipendente è almeno equivalente a quello dell'attività dipendente. Il fatto che la persona prestante servizio sia soggetta all'AVS o meno non è determinante.
- Le persone prestanti servizio non assicurate all'AVS e che non ne pagano quindi i contributi (p. es. gli Svizzeri all'estero) hanno diritto all'assegno per l'azienda qualora,

se fossero assicurati all'AVS, dovessero pagare contributi come indipendenti.

4.2.3.2 Familiari che collaborano in un'azienda agricola

4.2.3.2.1 Diritto

- Hanno diritto all'assegno per l'azienda i membri della famiglia che collaborano nell'azienda familiare agricola, se la loro assenza per il periodo di servizio di una certa durata comporta l'assunzione di un sostituto.
- 4076.1 I militari non hanno diritto all'assegno per l'azienda per il 12/18 periodo d'interruzione tra due servizi d'istruzione (servizi contrassegnati dai codici 15 e 16).

4.2.3.2.2 Definizione di membro della famiglia che collabora in un'azienda agricola

- Sono considerati membri della famiglia che collaborano in un'azienda agricola le persone indicate all'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b LAF, se prima dell'entrata in servizio svolgevano la loro attività principale nell'azienda agricola, vale a dire
- i parenti in linea diretta, ascendente o discendente, del dirigente dell'azienda e il loro coniuge,
- 4079 le nuore e i generi del dirigente dell'azienda, i quali verosimilmente assumeranno in proprio l'azienda.
- Se, sul foglio complementare 2, la persona prestante servizio afferma di avere anche altri datori di lavoro, la cassa di compensazione verifica se l'attività principale è esercitata nell'azienda agricola. È il caso se l'attività nell'azienda familiare occupa la maggior parte del tempo e rappresenta la fonte essenziale del reddito (v. N. 44 del «Commentaire sur les Allocations familiales dans l'agriculture» dell'UFAS e RCC 1990 pag. 115).

4.2.3.2.3 Definizione di periodi di servizio di una certa durata

Sono considerati servizi di una certa durata quelli che durano per almeno 12 giorni consecutivi. Un diritto all'assegno per l'azienda esiste soltanto se sono stati effettivamente assolti almeno 12 giorni di servizio (v. l'esempio dell'Allegato I).

4.2.3.2.4 Definizione di sostituta/o

- È considerata sostituta ogni persona che viene ingaggiata nell'azienda agricola o che rimane nell'azienda in sostituzione di un familiare che collabora nell'azienda assente perché chiamato a prestare un servizio di una certa durata. In questa seconda ipotesi si può trattare, ad esempio, di un figlio che ha appena terminato la scuola obbligatoria e che a causa del servizio prestato dal fratello, rinvia la formazione professionale per lavorare, temporaneamente, nell'azienda agricola paterna.
- Può essere considerato sostituto anche il proprietario, che è contemporaneamente gerente dell'azienda agricola, se normalmente esercita un'attività lucrativa a tempo pieno fuori dall'azienda e incarica un'altra persona dei lavori agricoli (p. es. un figlio) ma la sostituisce quando questa presta servizio.
- L'assegno per l'azienda è versato solo se il sostituto lavora nell'azienda per almeno 10 giorni durante il periodo di servizio e se il salario giornaliero in contanti è almeno in media pari all'importo dell'assegno per l'azienda. Se il sostituto è proprietario e gerente dell'azienda e se normalmente lavora a tempo pieno all'esterno di essa, si deve accertare che la perdita di guadagno subita nell'ambito del lavoro esterno, divisa per i giorni lavorativi prestati nell'azienda, deve ammontare almeno all'importo giornaliero dell'assegno per l'azienda. Quest'ultimo è concesso solo per i giorni durante i quali un sostituto è stato effettivamente occupato.

Le condizioni di diritto all'assegno per l'azienda secondo il N. 4084 sono pure adempite quando più sostituti vengono impiegati successivamente e la durata complessiva della loro occupazione corrisponde alla durata minima richiesta; oppure se due sostituti sono occupati contemporaneamente e i loro salari cumulati corrispondono in contanti al salario minimo richiesto. Anche se sono assunti più sostituti viene versato un unico assegno per l'azienda per giorno.

4.2.3.3 Importo dell'assegno per l'azienda

L'assegno per l'azienda è pari al 27 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera totale secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG (v. Allegato II). L'assegno non viene mai ridotto, pertanto è pagato integralmente anche se sommato all'indennità di base e agli assegni per i figli supera l'importo massimo.

4.2.4 Indennità totale: limite superiore e minimo garantito

- L'indennità totale, senza l'assegno per l'azienda e l'assegno per spese di custodia, non deve superare l'importo massimo previsto all'articolo 16a capoverso 1 LIPG (v. Allegato II). Nel caso delle persone che esercitavano un'attività lucrativa prima dell'entrata in servizio, l'indennità deve essere ridotta nella misura in cui essa supera il reddito medio conseguito prima del servizio, ma non al di sotto dei valori seguenti:
 - a) in caso di servizio normale (altri servizi) al:
 - 25 per cento senza figli
 - 40 per cento con un figlio
 - 50 per cento con due o più figli

- b) in caso di servizio per l'istruzione di base dei quadri in generale al:
 - 45 per cento senza figli
 - 65 per cento con un figlio
 - 70 per cento con due o più figli
- c) in caso di servizio per l'istruzione di base dei quadri in ferma continuata al:
 - 37 per cento senza figli
 - 55 per cento con un figlio
 - 62 per cento con due o più figli.

4.2.5 Tavole per il calcolo delle indennità giornaliere

L'uso delle «Tables pour la fixation des allocations journalières APG» (318.116 d/f) pubblicate dall'UFAS è obbligatorio. Per la loro applicazione si rinvia agli esempi dell'Allegato I come pure alle spiegazioni relative alle tavole.

5. Determinazione del reddito giornaliero medio conseguito prima di prestare servizio

5.1 Distinzione tra persone attive e non attive

- Hanno diritto all'indennità quali persone esercitanti un'attività lucrativa quelle prestanti servizio che nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l'entrata in servizio hanno esercitato un'attività lucrativa per 4 settimane almeno. Tale condizione è adempita se almeno 20 giorni o 160 ore di lavoro sono stati effettuati negli ultimi 12 mesi.
- Finché assolvono la durata minima menzionata le persone che hanno abbandonato la vita attiva sono considerate ugualmente come esercitanti un'attività lucrativa.
- Per gli insegnanti che negli ultimi 12 mesi precedenti l'entrata in servizio hanno insegnato solo al giorno o all'ora, la durata minima (4 settimane) dell'attività è adempita se il numero delle lezioni impartite corrisponde a quello che un insegnante a tempo pieno impartisce in 4 settimane.

- Alle persone esercitanti un'attività lucrativa sono equiparate quelle che possono dimostrare che avrebbero esercitato un'attività lucrativa per un periodo più lungo, ossia di durata indeterminata o di almeno un anno (DTF 136 V 231), qualora non fossero entrate in servizio.
- Le persone che seguono una formazione professionale sono parificate alle persone che esercitano un'attività lucrativa, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al N. 5001.
- Se una persona ha terminato la sua formazione professionale immediatamente prima di entrare in servizio oppure l'avrebbe finita durante il servizio, si presume che avrebbe iniziato un'attività lucrativa. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata con la prova del contrario. Questo avviene se la cassa di compensazione è convinta che, se non avesse avuto l'obbligo di prestare servizio, la persona non avrebbe iniziato alcuna attività lucrativa (DTF 137 V 410 e 9C 586/2021).
- È considerato «immediato» un periodo di al massimo
 12/18 quattro settimane. A seconda delle circostanze questa durata può essere prolungata (v. sentenze del Tribunale federale <u>9C 57/2013</u> del 12 agosto 2013 consid. 2.1.1 e
 9C 80/2014 del 3 aprile 2014 consid. 4.2).
- Le persone che non adempiono a nessuna condizione summenzionata sono considerate non attive.

5.2 Reddito determinante dei salariati

5.2.1 In generale

- L'indennità per i salariati è calcolata sulla base dell'ultimo reddito da attività lucrativa ai sensi dell'articolo 5 LAVS conseguito prima dell'entrata in servizio, convertito in reddito giornaliero. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha conseguito alcun reddito o ha conseguito solo un reddito ridotto a causa di:
 - malattia:
 - infortunio;
 - disoccupazione;
 - servizio ai sensi dell'<u>articolo 1a LIPG</u>;
 - congedo di maternità o prolungamento del congedo del padre o della moglie della madre in caso di decesso della madre;
 - assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 160 LIPG;
 - altri motivi indipendenti dalla sua volontà.
- L'indennità versata ai disoccupati è calcolata in base al reddito conseguito prima del periodo di disoccupazione, anche nel caso in cui essi percepiscono un cosiddetto guadagno intermedio, integrato dalla cassa di disoccupazione fino a concorrenza dell'indennità giornaliera prevista dall'assicurazione contro la disoccupazione.
- Le prescrizioni della LAVS e dell'OAVS sono applicabili per stabilire il reddito determinante dell'attività lucrativa. Le direttive e le istruzioni in materia, emanate dall'UFAS, sono applicabili per analogia.
- Per i familiari che collaborano nell'azienda senza ricevere una retribuzione in denaro e che prestano servizio prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno compiuto i 20 anni, l'indennità è calcolata sulla base di un salario complessivo determinato conformemente all'articolo 14 OAVS.

- Gli elementi del salario che sono pagati regolarmente una volta all'anno o ad intervalli di più mesi, come le provvigioni e le gratificazioni, vengono aggiunti al reddito determinante secondo i N. 5015 segg., a condizione che siano stati pagati per o durante l'anno d'esercizio che precedeva immediatamente l'entrata in servizio.
- Se una persona ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni immediatamente prima di entrare in servizio, l'importo totale dell'indennità corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera versata in precedenza. Fanno eccezione le persone di cui all'articolo 9 LIPG.
- 5014 soppresso

5.2.2 In caso di reddito regolare

5.2.2.1 Principio

- Sono considerati aventi un reddito regolare, i salariati con un rapporto di lavoro stabile e con un reddito non soggetto a forti fluttuazioni. Un rapporto di lavoro è reputato stabile se è stato concluso per un periodo di tempo indeterminato o per un anno almeno.
- Si tratta, dunque, di salariati che per un periodo prolungato lavorano per un numero di ore settimanali o mensili più o meno uguale e il cui salario orario, giornaliero, settimanale, quindicinale o mensile resta quasi invariato. Questo vale anche per le persone impiegate a tempo parziale o con un modello lavorativo basato su un orario di lavoro annuale.
- Un'attività lucrativa non cessa di essere regolare se è interrotta o ridotta a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, prestazione di servizio conformemente all'articolo 1a LIPG o di altri motivi non imputabili alla persona prestante servizio.

5.2.2.2 Salariati retribuiti al mese

Per i salariati retribuiti al mese il reddito giornaliero medio acquisito prima dell'entrata in servizio è calcolato dividendo per 30 il salario mensile acquisito durante l'ultimo mese civile precedente il servizio.

In caso di disoccupazione o di lavoro ridotto, di regola è determinante il salario mensile percepito nell'ultimo mese civile precedente la disoccupazione o il periodo di lavoro ridotto. Se la persona interessata ha iniziato un'altra attività a tempo pieno a causa della disoccupazione (e se non si tratta di un guadagno intermedio), è determinante il salario mensile conseguito per questa attività durante l'ultimo mese civile precedente l'entrata in servizio, anche se questo reddito è inferiore a quello ottenuto prima dell'inizio della disoccupazione.

5.2.2.3 Salariati retribuiti all'ora

Per i salariati retribuiti all'ora il reddito giornaliero medio acquisito prima dell'entrata in servizio è calcolato moltiplicando l'ultimo salario orario conseguito prima del servizio per il numero delle ore lavorative effettivamente prestate nell'ultima settimana normale di lavoro (N. 5023) e dividendo il risultato per 7. Si applica quindi la formula seguente:

ultimo salario orario x numero di ore di lavoro 7

È considerato ultimo salario orario quello conseguito nell'ultimo giorno lavorativo precedente l'entrata in servizio. Questo vale anche in caso di disoccupazione o di lavoro ridotto. Se la persona era alle dipendenze di più datori di lavoro, il salario complessivo conseguito nell'ultima settimana lavorativa normale è diviso per il numero delle ore prestate.

- Il numero delle ore lavorative deve essere determinato dalla cassa di compensazione e non può essere presunto.
- È considerata ultima settimana lavorativa normale quella civile precedente il servizio nella quale il salariato ha lavorato secondo l'orario normale. Non è quindi considerata ultima settimana lavorativa normale quella civile in cui la persona prestante servizio ha ricevuto un'indennità fissa per giorni festivi.
- In caso di disoccupazione o di lavoro ridotto si considera ultima settimana lavorativa normale quella civile durante la quale si è lavorato ancora a tempo pieno. Se tuttavia la persona interessata ha iniziato un altro lavoro a tempo pieno, è determinante l'ultima settimana lavorativa normale effettuata in questo nuovo lavoro, anche se il numero totale delle ore di lavoro è inferiore a quello del posto precedente.
- Per il calcolo del reddito determinante non vanno prese in considerazione le indennità per vacanze, giorni festivi e malattia, dal momento che il reddito annuo è calcolato su 52 settimane. Vanno invece considerati i supplementi per la tredicesima.

5.2.2.4 Salariati retribuiti in altro modo

- Per i salariati retribuiti in altro modo il reddito giornaliero medio acquisito prima dell'entrata in servizio è calcolato dividendo per 28 il salario conseguito nelle ultime quattro settimane precedenti il servizio. Bisogna perciò fondarsi sul salario complessivo conseguito durante le ultime quattro settimane civili che comprendono, di regola, due o quattro periodi di paga.
- Fanno parte della categoria dei salariati retribuiti in altro modo i lavoratori con paga giornaliera, settimanale o bimensile e quelli che lavorano a cottimo per periodi piuttosto brevi. Ciò vale anche per i lavoratori il cui salario orario varia a causa delle ore supplementari o del lavoro notturno.

Gli elementi del salario che sono pagati una volta all'anno o a intervalli di più mesi, come provvigioni e gratificazioni, devono essere convertiti in guadagno giornaliero e aggiunti al reddito giornaliero.

5.2.3 In caso di reddito irregolare o soggetto a forti variazioni

- Si considerano salariati con reddito irregolare le persone che lavorano soltanto alcuni giorni alla settimana o meno di quattro settimane al mese, come ad esempio i giornalieri che lavorano in media meno di 5 giorni alla settimana. Per contro, sia le persone impiegate a tempo parziale, sia quelle con un modello lavorativo basato su un orario annuale sono considerate come aventi un reddito regolare.
- Sono ritenuti salariati con reddito soggetto a forti variazioni le persone il cui reddito dipende soprattutto da circostanze particolari come il tempo (giornalieri nell'agricoltura ecc.), la stagione (stagionali) o il rendimento (lavoratori a cottimo per un periodo prolungato). Appartengono a questa categoria anche rappresentanti, agenti e altre persone retribuite con provvigione nonché i giornalai.
- Anche le persone che esercitano contemporaneamente due o più attività dipendenti sono considerate come salariati con reddito soggetto a forti variazioni. Questo vale, per esempio, per i familiari che collaborano nell'azienda agricola e che lavorano contemporaneamente come boscaioli o per il maestro che, durante i mesi di scuola, consegue anche un reddito proveniente da un'altra attività dipendente.
- Appartengono a questa categoria anche le persone che hanno abbandonato la vita attiva, ma che hanno ancora diritto ad indennità per persone esercitanti un'attività lucrativa (N. 5002).
- Per i salariati che non hanno un rapporto di lavoro stabile o 1/24 il cui reddito è soggetto a forti variazioni, il reddito

giornaliero medio conseguito prima dell'entrata in servizio è calcolato sulla base del reddito percepito negli ultimi tre mesi prima dell'entrata in servizio e convertito in salario giornaliero medio. Se questo metodo non permette di ottenere un reddito giornaliero medio adeguato, si prende in considerazione un periodo più lungo che non deve però superare i 12 mesi.

- 5033 Spetta alla cassa di compensazione scegliere il periodo determinante. Questa scelta deve permettere di fissare un salario medio adeguato alle circostanze.
- Per i giornalieri il periodo determinante è, di regola, di tre mesi. Questo può essere applicato anche agli stagionali. Per le professioni tipicamente stagionali, come quelle alberghiere, ci si può basare ad esempio sui tre mesi dell'anno civile antecedente, che corrispondono al mese precedente l'inizio dell'attività, al mese durante l'attività e al mese seguente il licenziamento.
- Per i rappresentanti, gli agenti e le persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente analoga, è raccomandabile fondarsi, di regola, sul reddito conseguito negli ultimi 12 mesi. Tuttavia, in questi casi si può applicare anche il N. 5034.
- Per le persone che nell'anno precedente l'entrata in servizio hanno esercitato due o più attività dipendenti durante periodi nettamente distinti gli uni dagli altri, è determinante unicamente il reddito conseguito durante il periodo che precede immediatamente quello dell'entrata in servizio. Questo vale, per esempio, per i familiari che in estate collaborano esclusivamente nell'azienda agricola, mentre in inverno lavorano solo come boscajoli.

5.2.4 Salario determinante in casi particolari

Se il salario giornaliero non può essere determinato secondo il reddito conseguito prima dell'entrata in servizio in quanto il salariato ha iniziato la sua ultima attività poco

tempo prima dell'inizio del servizio, è determinante il salario convenuto con il datore di lavoro. In questi casi il calcolo è effettuato come segue:

- per i salariati retribuiti all'ora, il salario orario convenuto è moltiplicato per il numero di ore lavorative settimanali prestate abitualmente nell'azienda e il risultato è diviso per 7;
- per i salariati retribuiti al mese, lo stipendio convenuto è diviso per 30;
- per i salariati retribuiti in altro modo, il salario è diviso per il numero dei giorni lavorativi effettivi. Se per i salariati retribuiti a cottimo è convenuto solo un salario minimo o non è previsto alcun salario, la retribuzione presumibilmente conseguita nel corso delle prime quattro settimane dall'inizio dell'attività è divisa per 28.
- L'indennità spettante alle persone prestanti servizio che rendono verosimile che, durante il periodo di servizio, avrebbero esercitato un'attività dipendente per un periodo più lungo (v. N. 5004) oppure avrebbero potuto aumentare il proprio reddito almeno del 25 per cento è calcolata secondo il salario che avrebbero potuto conseguire.
- 5042 Se le persone prestanti servizio hanno terminato la 1/25 formazione professionale immediatamente prima di entrare in servizio o l'avrebbero finita nel corso di guest'ultimo. l'indennità è calcolata secondo il salario pagato nella professione corrispondente. In questi casi, si presume che la persona avrebbe svolto un'attività lucrativa. La cassa di compensazione competente deve basarsi sui valori mediani della rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell'Ufficio federale di statistica (UST) (tabella T17). Sebbene i dati statistici riflettano i salari reali con differenze tra i sessi, va preso in considerazione il reddito più alto indipendentemente dal sesso della persona avente diritto alle prestazioni.

In questi casi, qualora sussistano dei dubbi sull'avvio dell'attività lucrativa, la cassa di compensazione può riesaminare il comportamento della persona successivo al servizio (sentenza del TF 9C 693/2016).

5.3 Indipendenti

5.3.1 Principio

- L'indennità per i lavoratori indipendenti è calcolata in base al reddito, convertito in guadagno giornaliero, preso in considerazione per fissare l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio. Non si tiene conto di eventuali decisioni di riduzione o di condono relative a questo contributo. Inoltre, non si considerano le prestazioni sociali per le quali vengono versati contributi all'AVS (indennità IPG e indennità giornaliere dell'AI).
- 5043.1 Per la conversione non si tiene conto dei periodi in cui la persona non ha conseguito alcun reddito o ha conseguito solo un reddito ridotto a causa di:
 - malattia:
 - infortunio:
 - servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;
 - congedo di maternità o prolungamento del congedo del padre o della moglie della madre in caso di decesso della madre;
 - assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 160 LIPG.
- Il motivo della riduzione del reddito deve sussistere per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi.
- Per determinare il reddito giornaliero medio, in linea di principio si divide il reddito annuo per 360. Il divisore va ridotto in proporzione, se la persona ha conseguito un reddito ridotto a causa di disoccupazione, servizio, maternità o congedo di assistenza (v. N. 5043.1).

Se, al momento dell'entrata in servizio, i contributi dovuti per l'anno in questione non sono stati ancora oggetto di una decisione passata in giudicato, l'indennità è calcolata secondo il reddito preso in considerazione dalla cassa di compensazione per fissare gli acconti dei contributi per quell'anno (v. le Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone non esercitanti un'attività lucrativa).

Se, in seguito, la cassa di compensazione, basandosi sulla comunicazione fiscale, fissa un contributo più elevato per l'anno in questione, la persona prestante servizio può pretendere che l'indennità sia adeguata al nuovo reddito e che la differenza sia versata retroattivamente. La cassa di compensazione deve informare in modo adeguato la persona prestante servizio di questa possibilità.

5.3.2 Eccezioni

- L'indennità spettante a persone che rendono verosimile che, durante il periodo di servizio, avrebbero iniziato un'attività indipendente di una certa durata è calcolata secondo il reddito che avrebbero potuto conseguire.
- Se, immediatamente prima di entrare in servizio, un lavoratore indipendente aveva diritto a un'indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l'importo totale dell'indennità corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera versata precedentemente. Fanno eccezione le persone di cui all'articolo 9 LIPG.

5049 soppresso

5.4 Persone contemporaneamente salariate e indipendenti

5050 Per le persone contemporaneamente salariate e indipendenti si determina il reddito medio conseguito prima dell'entrata in servizio sommando i redditi provenienti

dall'attività dipendente e da quella indipendente, convertiti in reddito giornaliero.

- Questa disposizione è generalmente applicata quando la persona prestante servizio era contemporaneamente salariata e indipendente nell'anno precedente la sua entrata in servizio.
- Se durante l'anno in questione la persona interessata ha esercitato entrambe le attività per periodi di tempo nettamente distinti l'uno dall'altro, la sua indennità è calcolata esclusivamente sulla base del reddito proveniente dall'attività verosimilmente svolta durante il servizio.
- Per esempio, se una persona prestante servizio lavora in estate esclusivamente come agricoltore indipendente e in inverno come operaio in fabbrica, la sua indennità è calcolata, se presta servizio in estate, unicamente in base al reddito quale agricoltore, mentre se presta servizio in inverno, in base al suo salario d'operaio in fabbrica.
- Se questa persona inizia il servizio verso la fine di un periodo d'attività, l'indennità è calcolata esclusivamente in base al reddito dell'attività che avrebbe potuto esercitare in modo preponderante durante il servizio. Se i periodi in cui sono state esercitate le due attività non sono nettamente distinti l'uno dall'altro, sono applicabili per analogia i N. 5029 segg.

5.5 Reddito determinante delle persone non soggette all'obbligo contributivo secondo la LAVS

- L'indennità delle persone esercitanti un'attività lucrativa non tenute a pagare contributi secondo la LAVS, come p. es. gli Svizzeri dell'estero, è calcolata come segue:
- 5056 per i salariati, conformemente ai N. 5008–5042;

- per i lavoratori indipendenti, sulla base del reddito conseguito nell'anno precedente quello della loro entrata in servizio. I N. 5043–5049 sono applicabili per analogia;
- per le persone contemporaneamente salariate e indipendenti, conformemente ai N. 5050–5054 applicati per analogia (v. anche gli esempi dell'Allegato I).
- Le persone che hanno lavorato all'estero prima di entrare in servizio devono chiedere un'attestazione di salario speciale conformemente alle direttive della Cassa svizzera di compensazione.

5.6 Calcolo dell'indennità spettante alle persone che seguono una formazione (apprendistato o studi)

5.6.1 Principio

- 5060 Per le persone prestanti servizio che seguono una formazione (studenti, allievi di un istituto tecnico o di una scuola professionale ecc.) e che, nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l'entrata in servizio, hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno quattro settimane (20 giorni o 160 ore lavorative), l'indennità è calcolata in base al reddito realizzato nell'ambito di questa attività. Nel calcolo vengono presi in considerazione anche i periodi in cui non sono stati realizzati redditi. Se queste persone dimostrano che avrebbero potuto esercitare un'attività lucrativa di tale durata minima, ma che non è stato possibile offrire loro un lavoro, è determinante il reddito confermato dall'ufficio del lavoro (N. 5005).
- 5061 Con riserva del N. 5065, tutte le altre persone che seguono una formazione sono considerate come persone non esercitanti un'attività lucrativa.

5.6.2 In caso di reddito regolare

- Sono considerate aventi un reddito regolare le persone che seguono una formazione, che hanno un rapporto di lavoro stabile e il cui reddito non è soggetto a forti variazioni.
- Se queste condizioni sono soddisfatte, il reddito determinante è fissato conformemente al capitolo 5.2.2.

5.6.3 In caso di reddito irregolare

Se la durata minima di attività conformemente al N. 5060 è realizzata unicamente esercitando l'attività durante vari periodi non consecutivi (occupazione settimanale o giornaliera), il reddito giornaliero determinante è calcolato dividendo per 28 il reddito complessivo più recente conseguito nel corso di quattro settimane. Se questo metodo non permette di determinare un reddito medio appropriato, si deve prendere in considerazione un periodo più lungo (v. N. 5032 segg.).

5.6.4 Qualora la persona prestante servizio renda verosimile che il servizio ha impedito l'esercizio di un'attività lucrativa

- Se una persona dimostra che durante il periodo di servizio avrebbe esercitato un'attività lucrativa per un periodo più lungo (v. N. 5004), l'indennità è calcolata sulla base del salario che avrebbe potuto conseguire.
- Questo metodo di calcolo si applica però solamente se l'interessato non ha già esercitato un'attività lucrativa regolare per un periodo di quattro settimane (v. N. 5062) oppure se il reddito che avrebbe potuto conseguire superasse almeno del 25 per cento il reddito conseguito prima del servizio (v. N. 5041).

6. Determinazione e pagamento dell'indennità

6.1 Determinazione da parte della cassa di compensazione

- Di regola la cassa di compensazione determina e versa l'indennità se il datore di lavoro non ha avuto l'incarico di svolgere questo compito. Se indicazioni complementari sono necessarie per determinare l'indennità, la cassa deve richiederle alla persona prestante servizio o al datore di lavoro.
- Se la persona prestante servizio cambia datore di lavoro o cassa di compensazione tra la consegna di due moduli di richiesta, la cassa competente per l'esame dell'ultimo modulo deve fare in modo che le indicazioni e, all'occorrenza, il foglio complementare 1 o 3 sia trasmesso al nuovo datore di lavoro.
- La cassa di compensazione deve iscrivere nella parte del modulo di richiesta prevista a questo scopo le indicazioni prescritte per il calcolo dell'indennità. Se il reddito medio giornaliero conseguito prima dell'entrata in servizio supera il limite massimo ai sensi dell'articolo 16a capoverso 1

 LIPG, si deve iscrivere questo importo massimo.
- 6003.1 Se un militare richiede l'indennità per il periodo
 12/18 d'interruzione tra due servizi d'istruzione, la cassa di
 compensazione verifica i dati mediante il foglio
 complementare 4. In questa procedura deve tenere conto
 anche dei dati forniti con i moduli di richiesta inoltrati prima
 dell'interruzione.
- La cassa di compensazione deve informare la persona 12/18 prestante servizio sul diritto all'indennità e sul modo in cui' essa viene calcolata. In caso di contestazione, la cassa di compensazione emana una decisione scritta.

Il rifiuto del riconoscimento del diritto all'indennità (in 12/18 particolare di quello per il periodo d'interruzione tra due servizi d'istruzione) deve sempre essere comunicato tramite decisione.

6.2 Determinazione da parte del datore di lavoro

- Il datore di lavoro che fissa l'indennità deve informare il salariato sul modo in cui quest'ultima è stata calcolata. Se il salariato contesta l'importo dell'indennità, il datore di lavoro deve trasmettere il modulo di richiesta per verifica alla cassa di compensazione. Quest'ultima determina quindi l'importo dell'indennità per mezzo di una decisione formale.
- Se l'indennità fissata non viene contestata dal salariato, il datore di lavoro trasmette di regola il modulo di richiesta alla cassa di compensazione.
- Se la correttezza del calcolo dell'indennità è verificata in occasione di un controllo presso il datore di lavoro, quest'ultimo può conservare il modulo di richiesta e inviarne alla cassa di compensazione soltanto una copia. Il datore di lavoro è tenuto a conservare il modulo di richiesta rimasto in suo possesso e gli altri documenti giustificativi concernenti le IPG, conformemente alle disposizioni dell'AVS.
- Le indennità fissate dal datore di lavoro devono essere verificate dalla cassa di compensazione sia in base ai moduli di richiesta che le sono trasmessi, sia al momento di una verifica del datore di lavoro. Se informazioni complementari sono necessarie per la verifica del calcolo dell'indennità, la cassa di compensazione può richiederle alla persona prestante servizio o al datore di lavoro.

6.3 Pagamento dell'indennità

6.3.1 Condizioni per il pagamento

- 6009 Un'indennità di perdita di guadagno può essere versata soltanto se
- 6010 il diritto è stato fatto valere in conformità alla forma prescritta;
- i giorni di servizio per i quali è chiesta sono stati attestati dal contabile o dall'organo d'esecuzione del servizio civile oppure fissati dalla cassa di compensazione sulla base del certificato richiesto secondo i N. 1006–1010;
- 6012 i presupposti per ottenere il genere d'indennità richiesta sono adempiti.
- Oltre a questi presupposti, dato che i periodi di servizio e i relativi giorni prestati nell'ambito del servizio di protezione civile e nel reclutamento sono registrati nel sistema PISA (per le persone prestanti servizio nella protezione civile, v. anche N. 3004), questi dati devono corrispondere a quelli indicati nel modulo di richiesta.
- 6012.2 Le casse di compensazione verificano questi dati 1/20 attraverso il servizio online nel sistema SEODOR dell'UCC.
- Se i dati indicati nel modulo di richiesta differiscono da quelli registrati nel sistema PISA o vi mancano del tutto, la cassa di compensazione deve interrompere il trattamento della richiesta e informare immediatamente il richiedente.
- Nel caso del servizio di protezione civile, la cassa di compensazione deve segnalare immediatamente il caso all'IPG controlling dell'UFPP, indicando le divergenze; per il reclutamento il servizio di riferimento è la BLEs. L'UFPP o la BLEs procedono agli accertamenti necessari e rispondono alla cassa di compensazione. Una volta apportate le correzioni necessarie nel sistema PISA oppure se l'UFPP o la BLEs confermano la correttezza dei dati del modulo di richiesta, la cassa di compensazione può

riprendere il trattamento della richiesta per il versamento delle IPG.

- Se la persona prestante servizio riceve un modulo di richiesta da due fonti diverse per gli stessi giorni di servizio (p. es. in caso di partecipazione a una formazione dei quadri federale o cantonale per monitori di G+S durante un congedo dall'esercito in cui beneficia del soldo), l'indennità per questi giorni deve essere pagata una volta sola poiché costituisce un indennizzo per il salario giornaliero.
- In questi casi, per evitare doppi pagamenti, prima di ogni pagamento le casse di compensazione devono controllare il registro IPG tramite il servizio web e accertarsi che la persona prestante servizio non abbia già ottenuto un'indennità per lo stesso periodo di servizio.
- Se per mancanza di alcune informazioni è impossibile fissare l'indennità, si può versare provvisoriamente l'importo minimo dell'indennità di base in questione (compresi gli assegni per i figli), ma al massimo il 50 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG durante i servizi normali, il 70 per cento durante i servizi di avanzamento e il 62 per cento durante il servizio dei militari in ferma continuata (anticipi secondo l'art. 19 cpv. 4 LPGA). Eventualmente può essere versato anche l'assegno per l'azienda.
- 6016 Il datore di lavoro o la cassa di compensazione devono provvedere affinché i pagamenti provvisori vengano sostituiti in tempo utile da pagamenti ordinari.
- In caso di mancanza o divergenza di dati nel sistema PISA,
 non si deve effettuare alcun pagamento provvisorio per le persone che prestano servizio di protezione civile e nel caso del reclutamento.

6.3.2 Termine e modalità di pagamento

- 6017 Le indennità devono essere pagate:
- 6018 alle persone soggette all'obbligo di leva, dopo la fine del reclutamento;
- in caso di servizio militare di breve durata (corsi di istruzione, di ripetizione ecc.), di servizio prestato nella protezione civile, di formazione dei quadri di G+S come pure di corsi per monitori di giovani tiratori, dopo la fine del servizio;
- in caso di servizio militare di lunga durata (scuola reclute, servizi prestati da graduati in scuole reclute, servizio civile, militari in ferma continuata ecc.), per la prima volta dopo i primi 10 giorni con diritto al soldo, in seguito all'inizio del mese civile che segue l'adempimento dei giorni con diritto al soldo o di servizio che danno diritto all'indennità;
- 6020.1 per i giorni di servizio con diritto al soldo nel periodo
 12/18 d'interruzione tra due servizi d'istruzione (servizi contrassegnati dai codici 15 e 16) all'inizio del nuovo servizio (la richiesta è presentata con un solo modulo per tutti i giorni di servizio che danno diritto);
- nel caso in cui la persona prestante servizio o i suoi familiari hanno bisogno delle indennità a intervalli più brevi, alla fine di ogni periodo di 10 giorni con diritto al soldo, indipendentemente dal fatto che il servizio sia di breve o di lunga durata.
- Il pagamento deve avvenire immediatamente dopo l'inoltro del modulo di richiesta o del modulo di richiesta per l'assegno per spese di custodia. Si deve effettuare un pagamento provvisorio nel caso in cui l'indennità non possa essere fissata e versata in tempo utile (N. 6015).

6023 Le indennità sono di regola versate su un conto postale o bancario. Su domanda è anche possibile pagarle in contanti.

6.3.3 Persone legittimate a riscuotere le indennità

- Di regola, l'indennità è pagata alla persona prestante servizio, salvo nei seguenti casi eccezionali:
- 6025 L'indennità può essere pagata ai familiari se:
- 6026 la persona prestante servizio lo esige espressamente nel modulo di richiesta;
- la persona prestante servizio trascura i suoi obblighi di mantenimento o di assistenza e i familiari chiedono che l'indennità alla quale hanno diritto venga versata direttamente a loro;
- L'indennità è pagata al datore di lavoro o può essere oggetto di una compensazione tra la cassa di compensazione e il datore di lavoro nella misura in cui questo, durante il servizio, continua a versare uno stipendio o un salario alla persona prestante servizio. Ciò vale anche per datori di lavoro con sede all'estero (art. 19 cpv. 2 LPGA e art. 21 cpv. 2 OIPG) e non soltanto per l'indennità di base, ma anche per gli assegni per i figli. L'assegno per spese di custodia, invece, non è in nessun caso versato al datore di lavoro.
- Quando il datore di lavoro paga l'intero stipendio durante il servizio, di regola l'indennità è pagata al datore di lavoro (art. 19 cpv. 2 LPGA e art. 21 cpv. 2 OIPG), anche se esso non accusa alcuna perdita materiale dovuta al servizio, ossia anche se il servizio non è effettuato durante le ore di lavoro.
- Questo vale indipendentemente dal genere e dalla durata del servizio, senza distinguere se il servizio sia stato prestato, completamente o in parte, al di fuori dell'orario di lavoro oppure se la posizione della persona interessata

- all'interno dell'azienda sia tale che l'adempimento del servizio non le impedisce di assolvere pienamente i suoi compiti.
- Anche se, durante il servizio, Il datore di lavoro continua a versare il salario, egli è libero di scegliere che l'indennità venga versata direttamente alla persona che presta servizio.
- 6031 L'indennità spettante al datore di lavoro non deve tuttavia superare in nessun caso l'importo del salario che egli versa durante il servizio. Le eccedenze devono essere pagate direttamente al salariato.
- Se la persona prestante servizio ha più datori di lavoro di cui almeno uno paga tutto o parte del salario durante il servizio, l'indennità deve essere ripartita proporzionalmente ai salari corrisposti dai diversi datori di lavoro presi in considerazione per il calcolo dell'indennità.
- Se la persona prestante servizio è contemporaneamente salariata e indipendente, il datore di lavoro riceve al massimo la parte dell'intera indennità corrispondente alla proporzione del reddito complessivo rappresentata dal salario. Il resto dell'indennità deve essere versato direttamente alla persona interessata.
- 6034 Se un familiare che collabora in un'azienda agricola ha diritto all'assegno per l'azienda, quest'ultimo è pagato al gerente dell'azienda se egli stesso ha assunto e retribuito il sostituto.

6.3.4 Organo responsabile del versamento

6.3.4.1 Cassa di compensazione

Nei casi in cui il pagamento dell'indennità non può essere effettuato dai datori di lavoro, spetta alla cassa di compensazione eseguirlo. L'assegno per spese di custodia è sempre versato dalla cassa di compensazione.

Per la contabilizzazione delle indennità pagate, sono applicabili le Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione.

6.3.4.2 Datore di lavoro

- Di regola, il datore di lavoro paga l'indennità per le persone prestanti servizio che sono alle sue dipendenze o che lo erano prima di entrare in servizio.
- Anche se le condizioni per il pagamento dell'indennità da parte del datore di lavoro sono adempiute, il datore di lavoro o il salariato possono chiedere che il pagamento venga effettuato dalla cassa di compensazione qualora motivi particolari lo giustifichino. Sono considerati motivi particolari per esempio:
- 6039 disaccordi tra datore di lavoro e dipendente;
- 6040 insolvenza del datore di lavoro o ritardi nei suoi pagamenti;
- desiderio del dipendente di celare al suo datore di lavoro determinati fatti (per esempio il salario ricevuto da un terzo o l'esercizio di un'attività accessoria indipendente).
- Se il pagamento viene eseguito dal datore di lavoro, questo deve
- regolare con la cassa di compensazione i conti concernenti le indennità che ha versato secondo le direttive da questa impartite;
- 6044 conservare i documenti giustificativi secondo il N. 6007;
- informare immediatamente la cassa quando viene a conoscenza del fatto che il pagamento è stato effettuato in parte o interamente a torto.

2/15 6.3.5 Interessi di mora

(art. 26 cpv. 2 LPGA; art. 7 OPGA)

- Per il diritto ed il calcolo degli interessi di mora si applicano per analogia le disposizioni contenute ai N. 10117 segg. delle DR.
 - 7. Cessione, pignoramento, restituzione, compensazione, condono dell'obbligo di restituire e ammortamento

7.1 Cessione e pignoramento

7.1.1 Inalienabilità del diritto all'indennità

Il diritto all'indennità non può essere né ceduto né costituito in pegno; qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla. La cassa di compensazione non è quindi autorizzata a pagare l'indennità a un terzo che rivendica che il diritto gli è stato ceduto o costituito in pegno e questo anche se mostra un documento che lo comprovi.

7.1.2 Pignorabilità relativa del diritto all'indennità

Giusta l'articolo 93 LEF, il diritto all'indennità può essere pignorato o incluso nella massa fallimentare solo nella misura in cui, secondo la stima dell'ufficiale esecutore dell'ufficio esecuzioni e fallimento, l'indennità non sia indispensabile al debitore e alla sua famiglia, ossia superi il minimo vitale ammesso in materia di procedimento di esecuzione.

7.2 Restituzione

7.2.1 Obbligo di restituzione

7003 Le indennità indebitamente riscosse devono essere restituite.

- L'obbligo di restituzione non presuppone che vi sia una colpa o che questa venga provata. E' sufficiente che sia stata versata un'indennità cui il beneficiario non aveva diritto o il cui importo era superiore a quello cui aveva diritto.
- Le casse di compensazione possono rinunciare a far valere il loro diritto alla restituzione delle indennità indebitamente riscosse se l'importo totale da rimborsare è esiguo, ovvero se non supera il 50 per cento dell'importo massimo dell'indennità totale ai sensi dell'articolo 16a capoverso 1 LIPG.

7.2.2 Persone tenute alla restituzione

- La persona prestante servizio deve restituire l'indennità (compreso l'assegno per spese di custodia) se l'ha percepita personalmente o se ha indicato nel modulo di richiesta che doveva essere pagata ai familiari.
- 7007 I familiari della persona prestante servizio sono tenuti alla restituzione se hanno richiesto l'indennità secondo i N. 3013 segg. e questa è stata pagata loro perché la persona prestante servizio non ha adempiuto ai suoi obblighi di mantenimento o di assistenza.
- Il gerente di un'azienda agricola è tenuto alla restituzione se l'assegno per l'azienda a favore di un membro della famiglia che collabora nell'azienda agricola gli è stato pagato personalmente (v. N. 3016 e 6032).
- 7009 Il datore di lavoro deve restituire l'indennità se gli è stata versata direttamente (v. N. 3017–3019).

7.2.3 Prescrizione del credito in restituzione

7010 Il credito in restituzione dell'indennità indebita si estingue
 1/21 dopo tre anni dal momento in cui la cassa di compensazione è venuta a conoscenza del fatto che

un'indennità è stata versata indebitamente, ma al più tardi dopo cinque anni dal pagamento della stessa.

7011 Se il credito in restituzione nasce da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo (per esempio truffa qualificata secondo l'art. 148 cpv. 2 del Codice penale o falsità in documenti secondo l'art. 251 cpv. 1 del Codice penale), è applicabile questo ultimo termine.

7.2.4 Procedura

- 7012 Quando la cassa di compensazione constata che un'indennità è stata pagata indebitamente, essa può addebitarla alla persona tenuta alla restituzione o al datore di lavoro di quest'ultima.
- Total

 La cassa di compensazione deve emanare una decisione
 sull'importo della restituzione. Nella decisione di
 restituzione indica alla persona tenuta alla restituzione o al
 suo datore di lavoro la possibilità di condono e fissa un
 termine adeguato per la presentazione di un'eventuale
 domanda di condono.
- 7014 Per la contabilizzazione degli importi da restituire sono applicabili le Direttive sulla contabilità e i movimenti di fondi delle casse di compensazione.
- 7015 Se il datore di lavoro compensa una differenza d'importo in un conteggio successivo, la carta di rettifica serve quale promemoria e viene registrata dalla cassa di compensazione soltanto al momento in cui il conteggio del datore di lavoro è registrato nella contabilità.

7.3 Condono dell'obbligo di restituzione

7016 I presupposti per accordare il condono sono la buona fede 1/24 e l'onere troppo grave. Sono applicabili per analogia i N. 10160–10184 delle DR. Il condono è accordato d'ufficio (ossia senza esaminare l'onere troppo grave) se l'importo da restituire non supera il 50 per cento dell'importo massimo dell'indennità totale secondo l'<u>articolo 16a</u> capoverso 1 LIPG.

7.4 Crediti in restituzione d'indennità irrecuperabili

7017 I N. 10186 segg. delle DR sono applicabili per analogia ai 1/24 crediti in restituzione d'indennità irrecuperabili.

7.5 Compensazione

- I crediti derivanti dalla LIPG, dalla LAVS, dalla LAI, dalla
 LPC, dalla LADI, dalla LAF e dalla LAFam possono essere compensati con le indennità maturate, a meno che si tratti di un assegno per spese di custodia che non può essere compensato.
- 7019 Per quanto riguarda la compensazione sono applicabili per 1/24 analogia i N. 10115 segg. delle DR.
- 7020 L'interessato deve essere informato della compensazione per mezzo di una decisione contenente l'indicazione dei rimedi giuridici.
- 7021 Di regola, la compensazione è ammissibile solo nella misura in cui il minimo vitale secondo la LEF non sia intaccato.
- 7022 L'Ufficio d'esecuzione del luogo di domicilio della persona prestante servizio è in grado di fornire informazioni riguardanti l'importo del minimo vitale (v. anche DIN).

8. Contributi dovuti all'ordinamento delle IPG

8.1 Principio

- Le prestazioni dovute in virtù della LIPG sono finanziate mediante supplementi ai contributi dovuti conformemente alla LAVS e il fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.
- Sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi gli assicurati designati all'articolo 3 LAVS e i loro datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12 LAVS.
- Non sono soggette all'obbligo di pagare i contributi le persone di nazionalità svizzera residenti all'estero e assicurate facoltativamente giusta l'articolo 2 LAVS.
- Invece l'indennizzo delle persone prestanti servizio che, conformemente agli accordi bilaterali con l'UE, sottostanno solo al sistema assicurativo del Paese in cui lavorano è anche sottoposto all'obbligo di contribuzione in Svizzera. Questo vale anche per le persone prestanti servizio che esercitano un'attività lucrativa in più di un Paese contemporaneamente e che sottostanno al sistema assicurativo del loro Paese di residenza. I N. 8014 e 8015 segg. sono applicabili per analogia.
- Il contributo previsto all'articolo 36 OIPG è riscosso unitamente al contributo AVS. I contributi IPG delle persone senza attività lucrativa sono, riguardo a quelli che esse devono all'AVS, in un rapporto identico a quello esistente tra i contributi IPG e quelli AVS dovuti dalle persone con un'attività indipendente. Gli articoli 11 e 14–16 LAVS e gli articoli 33–43 OAVS sono applicabili per analogia. Lo stesso vale per tutte le circolari e le altre istruzioni dell'UFAS che concernono la riscossione dei contributi AVS.
- 8006 Il rimborso dei contributi ai sensi dell'<u>articolo 18</u>
 <u>capoverso 3 LAVS</u> non comprende il supplemento dovuto per le IPG.

8.2 Riscossione dei contributi sulle indennità per perdita di guadagno

8.2.1 In generale

Si devono pagare contributi all'AVS/AI/IPG e – se si tratta di salariati – all'AD su tutte le indennità per perdita di guadagno, ad eccezione degli assegni per spese di custodia giusta gli articoli 7 LIPG e 12 OIPG. Questi contributi sono presi a carico in parti uguali (ognuno per metà) dalla persona prestante servizio e dal fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. Le indennità per perdita di guadagno costituiscono in questo modo un reddito di sostituzione che, per quanto riguarda l'AVS/AI/IPG, è di regola e per legge equiparato a un reddito proveniente dall'attività lucrativa. Per la riscossione dei contributi, si veda l'Allegato III.

8.2.2 Conteggio dei contributi per i salariati

8.2.2.1 Indennità versate da un datore di lavoro tenuto a pagare i contributi

Le indennità versate da un datore di lavoro tenuto a pagare i contributi ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 LAVS o compensate con il suo salario sono considerate elemento del salario determinante ai sensi dell'AVS. Il datore di lavoro deve includere le indennità nel suo conteggio con la cassa di compensazione secondo il metodo abituale. Egli non deve distinguere quale parte del salario, per il periodo di servizio militare o di protezione civile, va a carico delle IPG e quale a suo carico. In tal modo viene automaticamente garantita la successiva registrazione nel conto individuale.

Una rinuncia al prelevamento dei contributi, come è possibile a determinate condizioni per i guadagni esigui provenienti da attività accessorie e in accordo con il

salariato, non è ammessa nel caso specifico (<u>art. 37 cpv. 6</u> <u>OIPG</u>).

- Anche per il calcolo del contributo AD l'indennità è ritenuta un elemento del salario determinante e non viene trattata separatamente. I familiari che collaborano in un'azienda agricola, equiparati agli agricoltori indipendenti, non devono tuttavia pagare alcun contributo AD (art. 2 cpv. 2 lett. b LADI). Lo stesso vale anche per i salariati, a partire dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI).
- La cassa di compensazione accredita al datore di lavoro tenuto a pagare i contributi, unitamente all'indennità, i contributi padronali inerenti a quest'ultima dovuti all'AVS/AI/IPG come pure all'AD, senza tener conto di un'eventuale limitazione. Le casse di compensazione decidono liberamente la forma di questo accreditamento: l'importo può essere ascritto a credito del datore di lavoro o l'accredito può essere effettuato globalmente per determinati periodi.
- In caso di servizio militare o di protezione civile da parte di lavoratori agricoli il cui salario sottostà allo speciale contributo del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 LAF, la cassa di compensazione accredita al datore di lavoro anche questo contributo. Si deve tuttavia osservare che secondo la LAF determinati familiari che collaborano nell'azienda agricola non sono considerati salariati.
- 8013 Sul modulo di richiesta non devono essere indicati né la trattenuta dei contributi né il contributo del datore di lavoro.

8.2.2.2 Indennità versate da un datore di lavoro che non è tenuto a pagare i contributi

Quando versa l'indennità a un datore di lavoro che non è tenuto a pagare i contributi, la cassa di compensazione

deduce ad ogni pagamento i contributi dovuti dal salariato all'AVS/AI/IPG e all'AD. Essa provvede affinché l'indennità sia iscritta nel conto individuale dell'assicurato come reddito (v. D CA/CI). Fanno eccezione gli assegni per spese di custodia giusta gli articoli 7 LIPG e 12 OIPG.

8.2.2.3 Indennità versate dalla cassa di compensazione direttamente all'assicurato

- Al salariato che riceve l'indennità direttamente dalla cassa di compensazione quest'ultima deduce ad ogni pagamento i contributi da lui dovuti all'AVS/AI/IPG e all'AD e provvede affinché l'indennità sia iscritta nel conto individuale dell'assicurato come reddito (v. D CA/CI). Fanno eccezione gli assegni per spese di custodia giusta gli articoli 7 LIPG e 12 OIPG.
- Nei pagamenti diretti effettuati dalla cassa di compensazione il contributo AD viene calcolato senza tener conto di un eventuale pagamento del salario da parte del datore di lavoro. Ai familiari che collaborano nell'azienda agricola, equiparati agli agricoltori indipendenti, non deve essere perciò trattenuto alcun contributo AD (art. 2 cpv. 2 lett. b LADI). Questo è applicabile anche ai salariati a partire dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età che dà diritto ad una rendita di vecchiaia ordinaria (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI).
- Una rinuncia al prelevamento dei contributi, come è possibile a determinate condizioni per guadagni esigui provenienti da attività accessorie e in accordo con il salariato, non è ammessa (art. 37 cpv. 6 OIPG).

8.2.3 Conteggio dei contributi per i lavoratori indipendenti e per le persone senza attività lucrativa

8.2.3.1 In generale

- Contrariamente al metodo ordinario di riscossione dei contributi, nel caso di lavoratori indipendenti e di persone senza attività lucrativa, i contributi all'AVS/AI/IPG sulle indennità di perdita di guadagno ad eccezione degli assegni per spese di custodia giusta gli articoli 7 capoverso 1 LIPG e 12 OIPG vengono prelevati "alla fonte" come nel caso di salariati e allo stesso tasso valido per questi ultimi. In questi casi anche l'altra metà del contributo è assunta dal fondo di compensazione delle IPG. Solo il contributo dovuto all'AD non è prelevato. Per il resto la procedura adottata dalla cassa di compensazione è per principio analoga a quella descritta nei N. 8015–8017.
- Le persone non esercitanti un'attività lucrativa possono chiedere che sul contributo che devono versare come «persone non attive» venga conteggiato il contributo intero relativo all'indennità per perdita di guadagno.

8.2.3.2 Persone prestanti servizio, contemporaneamente salariate e indipendenti

- Se in un caso del genere la cassa di compensazione versa l'intera indennità direttamente alla persona prestante servizio, il contributo AD va calcolato sulla parte dell'indennità che corrisponde al salario del datore di lavoro. Sulla parte proveniente dall'attività lucrativa indipendente non deve essere prelevato alcun contributo AD.
- Se la cassa di compensazione versa al datore di lavoro una parte dell'indennità ai sensi del N. 6033, per questa parte essa procede secondo i N. 8008–8013 (compreso il contributo AD). Dal canto suo, il datore di lavoro è tenuto

ad includere questa parte nel suo conteggio dei salari. Sulla parte dell'indennità che corrisponde al reddito dell'attività lucrativa indipendente non deve essere prelevato alcun contributo AD. Questa parte viene versata direttamente alla persona prestante servizio. Inoltre, la cassa di compensazione provvede ad iscrivere nel conto individuale della persona prestante servizio la parte che ha versato direttamente.

8.2.4 Funzionari internazionali

La riscossione dei contributi non avviene in caso di persone di nazionalità svizzera che, quali funzionari internazionali, non sono assoggettate all'AVS/AI.

8.3 Contabilizzazione dei contributi prelevati sulle indennità

- Le Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione sono applicabili alla contabilizzazione dei contributi prelevati sulle indennità.
- 1/12
 9. Disposizioni concernenti l'organizzazione e il contenzioso
- 1/12 **9.1 soppresso**

9001 soppresso

1/12

9002 soppresso

1/12

9003 soppresso

1/12

9.2 Organizzazione

- Le aliquote previste nell'AVS per i contributi alle spese d'amministrazione dovute dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone senza attività lucrativa sono anche applicabili all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.
- La collaborazione dei contabili dell'esercito, della
 protezione civile, di G+S e dei corsi per monitori di giovani tiratori nonché degli organi d'esecuzione del servizio civile all'applicazione dell'ordinamento delle IPG è disciplinata dalle istruzioni specifiche seguenti:
- 9006 istruzioni dell'UFAS per i contabili dell'esercito e della
 2/15 protezione civile relative all'attestazione del numero di giorni di servizio prestati secondo l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (318.702 e 308.737);
- 9007 istruzioni dell'UFAS agli organi d'esecuzione del servizio civile sull'attestazione del numero di giorni di servizio secondo l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (318.707);
- 9008 istruzioni dell'UFAS sull'attestazione dei giorni di corso per la formazione dei quadri di G+S, secondo l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (318.703).

9.3 Conservazione degli atti

La conservazione degli atti e dei documenti riguardanti le
 IPG viene regolamentata nelle Direttive sulla gestione degli atti nell'AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam.

9.4 Contenzioso

9010 Di regola, le indennità delle IPG vengono erogate senza una decisione formale della cassa di compensazione.

- 9011 La cassa di compensazione deve emanare una decisione se la persona che presta servizio lo desidera.
- Per quanto riguarda la notifica e l'esecuzione di decisioni prese dalle casse, il controllo giuridico di queste decisioni come pure la soppressione o modifica delle stesse da parte dell'amministrazione, fa stato la Circolare sul contenzioso nell'AVS/AI/IPG.

10. Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° luglio 2005 e sostituiscono quelle vigenti dal 1° gennaio 1999 e dal 1° gennaio 2000.

Allegato I Esempi

Validi dal 1° gennaio 2023

Indennità per i salariati (N. 5008 segg.)

Un salariato, padre di 4 figli, con un salario orario di 25.10 franchi in ragione di 42 ore lavorative settimanali, ha prestato 20 giorni di servizio. La sua indennità di perdita di guadagno è calcolata nel modo seguente:

secondo le tabelle delle indennità giornaliere delle IPG (v. pag. 27 segg.), colonna «42 ore»: dato che il salario orario di 25.10 franchi non figura sulla tabella, si considera il salario immediatamente superiore, cioè di 25.16 franchi. A questo salario corrisponde un salario o reddito giornaliero medio di 151 franchi. Di conseguenza, l'indennità ammonta, conformemente alla tabella relativa al "servizio normale" nella colonna «3 figli e più», a 151 franchi al giorno, risp. a 3020 franchi per 20 giorni di servizio.

Indennità per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente (N. 5043 segg.)

Un indipendente, padre di 2 figli, con un'azienda e un reddito annuo di 49 000 franchi conformemente alla decisione relativa ai contributi AVS, ha prestato 13 giorni di servizio. La sua indennità di perdita di guadagno è calcolata nel modo seguente:

secondo le tabelle delle IPG, colonna «reddito annuo», il valore immediatamente superiore è di 49 320 franchi. Secondo la colonna «2 figli, in generale», l'indennità giornaliera ammonta a 138 franchi. Dato che la persona prestante servizio ha anche diritto all'assegno per l'azienda, all'indennità si aggiungono 75 franchi al giorno (v. N. 4066 segg.). Pertanto, l'indennità totale ammonta a 213 franchi per un giorno e a 2769 franchi per 13 giorni.

Indennità per una persona che segue una formazione (N. 5060 segg.)

1° esempio

Uno studente con un impiego stabile lavora regolarmente 4 ore per quattro mezze giornate la settimana per un salario orario di 40 franchi. Il suo reddito nell'ultima settimana precedente l'entrata in servizio ammonta a 640 franchi. Ciò corrisponde, secondo la formula indicata al N. 5020, a un reddito giornaliero medio determinante di 91.43 franchi (che corrisponde nella tabella del servizio normale, a un importo di 92 franchi), di modo che la sua indennità ammonta a 73.60 franchi per ogni giorno di servizio prestato (N. 5062 e 5020 seg.).

2° esempio

Una studentessa lavora in modo irregolare nell'azienda di suo zio con un salario orario di 32 franchi. Nei tre mesi che precedono l'entrata in servizio, essa ha lavorato rispettivamente 20, 5,5 e 13 ore al mese. Durante gli ultimi 12 mesi prima dell'entrata in servizio ha totalizzato una durata di lavoro pari a 233,5 ore. Il reddito realizzato durante gli ultimi 12 mesi permette di determinare un salario medio adeguato. Il reddito giornaliero determinante ammonta perciò a 20.53 franchi (numero di ore all'anno : 52 x importo del salario orario : 7).

L'indennità durante il servizio ammonta di conseguenza a 69 franchi al giorno (N. 5064), in quanto il reddito conseguito è inferiore all'importo minimo dell'indennità (20.53 * 80 % = 16.42 franchi).

Assegno per l'azienda (N. 4066 segg.)

La persona prestante servizio è chiamata a seguire un servizio di perfezionamento della truppa della durata di 19 giorni. In seguito a malattia è però congedata dopo 10 giorni. In questo caso non esiste alcun diritto all'assegno per l'azienda.

Per contro, un congedo senza soldo non interrompe il periodo continuo di servizio: la persona prestante servizio può quindi far valere il suo diritto all'assegno se, dopo i primi 10 giorni di servizio e dopo 3 giorni di congedo senza soldo, presta i 6 giorni di servizio rimanenti. Infatti, il servizio di perfezionamento della truppa deve

comprendere almeno un periodo continuo di 12 giorni e in questo caso sono stati prestati complessivamente almeno 12 giorni di servizio.

Nel caso di un servizio compiuto in due periodi di 7 giorni l'uno da tutte le persone tenute a farlo, invece, benché la persona prestante servizio abbia assolto complessivamente 14 giorni di servizio, essa non può pretendere un assegno per l'azienda poiché non si tratta di un periodo continuo di servizio, ma di due corsi distinti.

Calcolo dell'assegno per spese di custodia (N. 4045 segg.)

1° esempio

Una persona che si dedica a metà tempo alla sua economia domestica presta un servizio di 21 giorni durante il quale deve ricorrere a una madre diurna cui affidare il figlio in tenera età per 15 giorni. I costi per la custodia del figlio ammontano a un totale di 1 290 franchi. Per tutta la durata del servizio questa persona potrebbe pretendere un assegno massimo di 1 575 franchi (21 x 75). I costi effettivi, ossia 1 290 franchi, vengono rimborsati anche se le spese sono ammontate in media a 86 franchi al giorno per i 15 giorni in cui il bambino ha dovuto essere affidato a una terza persona.

2° esempio

Una persona presta servizio per 120 giorni consecutivi. Suo figlio viene accudito alternativamente dalla nonna e da una madre diurna. Per la nonna vengono indicate solo le spese di trasferta. La retribuzione della mamma di giorno ammonta a 140 franchi al giorno. Per i primi 30 giorni di servizio la domanda d'assegno per spese di custodia è volta a rimborsare i 350 franchi per le spese dovute alla trasferta della nonna e i 1400 franchi (10 giorni x 140 franchi) per la retribuzione della madre diurna. Per lo stesso periodo la persona prestante servizio potrebbe pretendere un assegno massimo di 2 250 franchi (30 x 75). In tal modo tutte le spese di custodia vengono rimborsate.

Per i 30 giorni di servizio seguenti viene inoltrata una seconda domanda d'assegno per spese di custodia per 2 520 franchi (18 giorni x 140 franchi) corrispondente alla retribuzione della madre diurna. Fino a questa data l'assegno massimo ammonterebbe a 4 500 franchi (60 x 75). Tutti i 2 520 franchi possono quindi essere rimborsati.

Una terza domanda per i 30 giorni di servizio seguenti è destinata a rimborsare l'importo di 2 520 franchi versato alla madre diurna. Fino a questo momento l'assegno massimo ammonterebbe a 6 750 franchi (90 x 75). Di conseguenza, il versamento non può superare a questo punto i 2 480 franchi, ossia la differenza tra i 6 750 franchi e i pagamenti precedenti di 4 270 franchi.

Per gli ultimi 30 giorni di servizio la persona prestante servizio fa valere ancora spese di trasferta per un importo di 50 franchi nonché costi ammontanti a 1 820 franchi (13 giorni x 140 franchi) per la madre diurna. Il conteggio finale deve quindi essere effettuato come segue:

Assegno massimo per la durata totale del servizio (120 giorni x 75 franchi) = 9 000 franchi

Spese effetive:	Fr. 1 750.–	Pagamenti per periodo di 30 giorni	Fr. 1 750.–
	Fr. 2 520		Fr. 2 520
	Fr. 2 520		Fr. 2 480
	Fr. 1 870		Fr. 1 910
Totale:	Fr. 8 660		Fr. 8 660

Visto che le spese effettive sono inferiori all'assegno massimo, la differenza tra le spese effettive (8 660 fr.) e i pagamenti già effettuati (6 750 fr. [1 750 + 2 250 + 2 480]) deve ancora essere versata al momento dell'ultimo pagamento. La persona prestante servizio riceverà quindi ancora 1 910 franchi.

Allegato II Indennità totale massima e aliquote giornaliere delle singole indennità

Valide dal 1° gennaio 2023		075
Indennità totale massima al gior (art. 16a cpv. 1 LIPG)	no	275.—
Da cui derivano:		
	Importo minimo fr.	Importo massimo o importo fisso fr.
 Indennità di base 		
(art. 16 cpv. 3 LIPG)	69.—	220.—
 Servizio di avanzamento 		
(art. 16 cpv. 1 LIPG)	124.—	220.—
Militari in ferma continuata (art. 16 cpv. 2 LIPG)Assegno per l'azienda	102.—	220.—
(art. 15 LIPG)		75.—
Assegno per i figli		10.
(art. 13 LIPG)		22.—*

^{*}L'assegno per i figli ammonta, per ogni figlio, a 20 franchi (sono riservate le regole generali di riduzione).

Art. 16 cpv. 1–3 LIPG:	Importo minimo e	importo massimo
– 1 figlio:		per
 Servizio normale Servizio di avanzamento Quadri in ferma continuata 	110.– 179.– 152.–	242.– 242.– 242.–
 2 figli: Servizio normale Servizio di avanzamento Quadri in ferma continuata 	138.– 193.– 171.–	264.– 264.– 264.–

- 3 figli e più:

_	Servizio normale	138.–	275.–
_	Servizio di avanzamento	193.–	275
_	Quadri in ferma continuata	171.–	275

Allegato III Riscossione dei contributi AVS/AI/IPG sulle indennità per perdita di guadagno 1/26

	Persone dai 18* anni in poi	Versamento dell'indennità
Salariati	In ogni caso soggetti all'obbligo di versare i contributi AVS/AI/IPG/AD	A seconda del versamento, accreditamento della parte del datore di lavoro (pagamento indiretto) o pagamento netto (deduzione della parte dell'assicurato in caso di pagamento diretto)
Indipendenti	In ogni caso soggetti all'obbligo di versare i contributi AVS/AI/IPG (nessun contributo AD)	Pagamento diretto, deduzione della parte dell'assicurato
Persone senza attività lucrativa	In ogni caso soggetti all'obbligo di versare i contributi AVS/AI/IPG (nessun contributo AD)	Pagamento diretto, deduzione della parte dell'assicurato

^{*}Si veda la definizione esatta all'articolo 3 LAVS.

	Persone dai 18* anni in poi	Versamento dell'indennità
Membri della famiglia che collaborano nell'azienda familiare agricola, equiparati secondo la LAF agli agricoltori indipendenti – persone non soggette all'obbligo di versare i contributi AVS (persone che non hanno ancora compiuto i 21 anni che non percepiscono un salario in contanti)	In ogni caso soggette all'obbligo di versare i contributi AVS/AI/IPG (nessun contributo AD)	Pagamento netto (deduzione della parte dell'assicurato)
- persone soggette all'obbligo di versare i contributi AVS	In ogni caso soggette all'obbligo di versare i contributi AVS/AI/IPG (nessun contributo AD)	A seconda del versamento, accreditamento della parte del datore di lavoro (pagamento indiretto) o pagamento netto. L'assegno per l'azienda deve sempre essere versato sotto forma d'importo lordo, cioè comprensivo della parte dei contributi AVS/AI/IPG del datore di lavoro. L'indennità lorda deve essere registrata nel CI.

Le persone che esercitano un'attività lucrativa sono esentate dall'obbligo di versare i contributi fino al 31 dicembre dell'anno in cui hanno compiuto i 17 anni. I contributi devono essere riscossi sia sull'indennità di base che su tutti i supplementi, ad eccezione degli assegni per spese di custodia degli articoli 7 LIPG e 12 OIPG. Per determinare se una persona debba essere considerata come salariata, indipendente o senza attività lucrativa, sono applicabili le disposizioni sull'ordinamento delle IPG.

^{*}Si veda la definizione esatta all'articolo 3 LAVS.

Allegato IV Designazione dei codici per i moduli di richiesta 1/21

Genere di servizio	Numero del codice
Esercito:	
– servizio normale	10
– servizio in qualità di recluta	11
– servizio di avanzamento	12
reclutamento	13
 – quadri in ferma continuata 	14
 interruzione prima della scuola sottoufficiali 	15
– interruzione durante il servizio di avanzamento	16
Servizio di protezione civile:	
– servizio della truppa	20
– istruzione di base	21
– istruzione dei quadri	22
Formaziona dai guadri di C+S	30
Formazione dei quadri di G+S Servizio civile:	30
– servizio normale	40
 servizio con indennità per reclute 	41
Corso per monitori di giovani tiratori	50

Allegato V Diritto a IPG durante l'interruzione tra due servizi d'istruzione

1/20

Hanno diritto a IPG per il periodo d'interruzione tra due servizi d'istruzione soltanto le persone prestanti servizio che durante l'interruzione sono senza lavoro; sono considerate senza lavoro le persone prestanti servizio che

- fino alla prima entrata in servizio disponevano di un contratto di lavoro che si è interrotto prima o durante la prima parte del servizio,
- hanno concluso il tirocinio precedentemente o durante la prima entrata in servizio,
- fino alla prima entrata in servizio hanno percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione oppure
- durante l'interruzione hanno esercitato un'attività lucrativa con un salario medio (lordo) inferiore a 345 franchi a settimana.

Sono interessate le persone prestanti servizio che nel foglio complementare 4 hanno contrassegnato una delle seguenti risposte:

1.1 Durante i 12 mesi precedenti l'ultimo servizio militare, durante almeno 4 settimane ha esercitato un'attività lucrativa come:				
a) ⊠ salariato/a? Il rapporto di lavoro sussiste ancora?	☐ Sì ⊠ No	Data dello scioglin	nento:	
b)				
1.2 Durante i 12 mesi precedenti l'ultimo se	ervizio militare e	era:		
a) ⊠ apprendista?	Fine del t	irocinio:		
b) ⊠ disoccupato/a, con un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro ☐ No				
la disoccupazione?			⊠ Sì, fino a quando:	
2. 🗵 Durante l'interruzione non ho esercita	ito nessuna att	ività lucrativa.		
☐ Durante l'interruzione ho esercitato u	n'attività lucrati	va. *		
Quali giorni ha lavorato?				
Mese (contrassegnare i giorni che fanno al caso)				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31				
Mese (contrassegnare i	giorni che fann	o al caso)		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	8 19 20 21 22 2	3 24 25 26 27 28 29	9 30 31	
Occupazione presso:				
Nome e indirizzo] Salario mensile	e (senza salario in natu	ıra): <u>Fr.</u>	
del datore di lavoro:	70-1:	di lavana	F.,	
	」Salario per ore	di la voro:	Fr.	
_	☐ Altra retribuzioi	ne:	Fr.	
*Se il salario medio conseguito è inferio				

prestante servizio ha diritto a IPG. In questo caso dunque **può** esserle rilasciato un modulo di richiesta IPG.

Nessun diritto a IPG durante l'interruzione tra due servizi d'istruzione

Non hanno diritto a IPG per il periodo d'interruzione tra due servizi d'istruzione le persone prestanti servizio che durante l'interruzione

- hanno un rapporto di lavoro, o
- al momento dell'entrata in servizio sono considerate lavoratori indipendenti secondo il diritto dell'AVS, o
- sono considerate persone senza attività lucrativa ai sensi della LAVS oppure
- sono disoccupate ma non hanno percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Non hanno diritto a IPG nemmeno le persone prestanti servizio che durante l'interruzione hanno esercitato un'attività lucrativa con un salario medio (lordo) **superiore** a 345 franchi a settimana.

In questi casi dunque **non può** essere rilasciato loro un modulo di richiesta IPG. Sono interessate le persone prestanti servizio che nel foglio complementare 4 hanno contrassegnato una delle seguenti risposte:

1.1 Durante i 12 mesi precedenti l'ultimo e esercitato un'attività lucrativa come:	servizio militare,	durante almeno 4 s	settimane ha
a) ⊠ salariato/a? Il rapporto di lavoro sussiste ancora?	? ⊠ Sì □ No	Data dello scioglir	mento:
b) 🛮 lavoratore/trice indipendente?			
1.2 Durante i 12 mesi precedenti l'ultimo s	servizio militare e	era:	
a) apprendista?	Fine del t	irocinio:	
b) 🗵 disoccupato/a, con un'indennità g	iornaliera dell'as	sicurazione contro	⊠ No
la disoccupazione?			Sì, fino a quando:
2. Durante l'interruzione non ho esercit	tato nessuna att	ività lucrativa.	
□ Durante l'interruzione ho esercitato	un'attività lucrati	va. *	
Quali giorni ha lavorato?			
Mese (contrassegnare	i giorni che fann	o al caso)	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22 2	23 24 25 26 27 28 2	9 30 31
Mese (contrassegnare	i giorni che fann	o al caso)	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22 2	23 24 25 26 27 28 2	9 30 31
Occupazione presso: Nome e indirizzo del datore di lavoro:	☐ Salario mensile	e (senza salario in nat	ura): <u>Fr. </u>
	☐ Salario per ore	di lavoro:	Fr.
	☐ Altra retribuzioi	ne:	Fr.
*Se il salario medio conseguito è supe	riore a 345 fra	nchi a settimana,	, la persona

^{*}Se il salario medio conseguito è **superiore a 345 franchi** a settimana, la persona prestante servizio non ha diritto a IPG. In questo caso dunque **non può** esserle rilasciato un modulo di richiesta IPG.